

RETE NATURA 2000	
MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE	
REGOLAMENTAZIONI COGENTI NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 (SIC, ZSC, ZPS, ZSC/ZPS) DELL'EMILIA-ROMAGNA	Ente gestore
<p>Le regolamentazioni definite nelle Misure Generali di Conservazione, nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione non sono derogabili attraverso gli strumenti di programmazione e di pianificazione generali o di settore, né tramite singole valutazioni di incidenza o autorizzazioni; sono fatti salvi i casi in cui si sia in presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi connessi alla sicurezza pubblica, idraulica o idrogeologica, - interventi di rilevante interesse pubblico, - interventi di carattere sanitario e fitosanitario, - interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino naturalistico, - rilevamenti di monitoraggio o di ricerca scientifica, - qualora nelle Misure di conservazione sia stata esplicitata la possibilità di effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca). <p>Nei sopracitati casi è possibile derogare dalle regolamentazioni indicate nelle Misure Generali di Conservazione o nelle Misure Specifiche di Conservazione o nei Piani di Gestione, ma solo a condizione che venga effettuata la Valutazione di incidenza; qualora l'intervento rientri tra quelli considerati prevalutati dalla Regione Emilia-Romagna, la Vinca si considera già effettuata.</p>	
ZSC IT4010002 Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i> , <i>Calamagrostis corsica</i> , <i>Caltha palustris</i> , <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i> , <i>Hieracium grovesianum</i> , <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i> , <i>Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus</i> , <i>Robertia taraxacoides</i> , <i>Sedum monregalense</i> .	
ZSC IT4010003 Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	

E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Asplenium cuneifolium Viv. subsp. cuneifolium, Avenula praetutiana, Calamagrostis corsica, Carex canescens, Carex davalliana, Drosera rotundifolia, Euphorbia spinosa, Hieracium grovesianum, Juncus filiformis, Minuartia laricifolia, Parnassia palustris, Pinus mugo, Primula marginata, Robertia taraxacoides, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Sorbus chamaemespilus, Sphagnum subsecundum, Tephrosia italica, Viola palustris, Woodsia alpina.</i>	
ZSC IT4010004 Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago di Averaldi	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alyssum bertolonii, Anemonoides trifolia subsp. brevi dentata, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Carex davalliana, Carex demissa, Carex lepidocarpa. subsp. lepidocarpa, Carex limosa, Carex rostrata, Centaurea nigrescens subsp. pinnatifida, Epilobium palustre, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Glyceria fluitans, Glyceria notata, Gratiola officinalis, Hieracium grovesianum, Lemna minor, Linaria supina, Linum campanulatum, Menyanthes trifoliata, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Notholaena marantae, Parnassia palustris, Pulmonaria apennina, Ranunculus flammula, Robertia taraxacoides, Salix rosmarinifolia, Schoenoplectus lacustris, Scirpus sylvaticus, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Stachys recta subsp. serpentini, Stipa etrusca, Thelypteris palustris, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Typha shuttleworthii, Utricularia vulgaris, Verbascum phoeniceum.</i>	
ZSC IT4010005 Pietra Parcellara e Pietra Perduca	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Calamagrostis corsica, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca robustifolia, Linaria supina subsp. supina, Linum campanulatum, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Notholaena marantae subsp. marantae, Robertia taraxacoides, Schoenus nigricans, Stachys recta subsp. serpentini, Stipa etrusca.</i>	
ZSC IT4010006 Meandri di San Salvatore	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Stipa etrusca.</i>	
ZSC IT4010007 Roccia Cinque Dita	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Calamagrostis corsica, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Notholaena marantae subsp. marantae, Robertia taraxacoides, Stachys recta subsp. serpentini.</i>	
ZSC IT4010008 Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda	Ente di gestione per i parchi e la

	biodiversità - Emilia occidentale
Attività turistico-ricreativa	
È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi. Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.	
L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area Protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).	
È vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico). Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23	
È vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
È vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività selvicolturale	
È vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentrazione e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
È vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i> , <i>Ononis masquillierii</i> .	
ZSC IT4010011 Fiume Trebbia da Perino a Bobbio	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	
È vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alyssum bertolonii</i> , <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i> , <i>Calamagrostis corsica</i> , <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i> , <i>Festuca robustifolia</i> , <i>Linaria supina subsp. supina</i> , <i>Linum campanulatum</i> , <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i> , <i>Notholaena marantae subsp. marantae</i> , <i>Robertia taraxacoides</i> , <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Stachys recta subsp. serpentina</i> , <i>Stipa etrusca</i> , <i>Typha latifolia</i> .	
ZSC IT4010012 Val Boreca, Monte Lesima	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	

<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i>, <i>Asplenium fontanum subsp. fontanum</i>, <i>Calamagrostis corsica</i>, <i>Caltha palustris</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Gymnocarpium robertianum</i>, <i>Hieracium grovesianum</i>, <i>Pulmonaria apennina</i>, <i>Ranunculus auricomus</i>.</p>	
<p>ZSC IT4010013 Monte Deigo, Monte Veri, Monte delle Tane</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alyssum bertolonii subsp. bertolonii</i>, <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i>, <i>Arenaria bertolonii</i>, <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i>, <i>Calamagrostis corsica</i>, <i>Caltha palustris</i>, <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Hieracium grovesianum</i>, <i>Linaria supina subsp. supina</i>, <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i>, <i>Murbeckiella zanonii</i>, <i>Notholaena marantae subsp. marantae</i>, <i>Pulmonaria apennina</i>, <i>Ranunculus auricomus</i>, <i>Robertia taraxacoides</i>, <i>Sedum monregalese</i>, <i>Tephrosieris italica</i>.</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato l'accesso al greto del fiume Trebbia dal 15/03 al 31/07 durante il periodo riproduttivo di Occhione, Sterna e Corriere piccolo; l'accesso è consentito unicamente nelle "aree di sosta in greto", zone individuate e appositamente tabellate.</p>	
<p>È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi. Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.</p>	
<p>L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area Protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	
<p>E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	

Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23	
E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentrazione e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill" e con lenze prive di ardiglione o con ardiglione schiacciato.	
E' vietato mantenere in vivo il pesce catturato	
Attività estrattiva	
E' obbligatorio rispettare la velocità massima di 30 km/h lungo le piste utilizzate per la movimentazione dei materiali provenienti dall'attività estrattiva.	
Le strade sterrate di servizio alle attività di cava e agli impianti di lavorazione degli inerti devono avere una larghezza massima di 8 m; i tratti esistenti, di ampiezza superiore devono essere ricondotti entro tali dimensioni.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Trebbia dal 15 marzo al 31 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (<i>Burhinus oediconemus</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Astragalus onobrychis</i> , <i>Convolvulus cantabrica</i> , <i>Eleocharis uniglumis</i> subsp. <i>uniglumis</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Leontodon hyoseroides</i> , <i>Poa palustris</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Tragus racemosus</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i>	
ZSC-ZPS IT4010017 Conoide del Nure e Bosco di Fornace vecchia	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
E' vietato governare a bosco ceduo le aree forestali situate all'interno del Bosco di Fornace Vecchia caratterizzate dalla presenza dell'habitat 91L0, come identificato nella "Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna".	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Attività estrattiva	
E' obbligatorio rispettare la velocità massima di 30 km/h lungo le piste utilizzate per la movimentazione dei materiali provenienti dall'attività estrattiva.	

Le strade sterrate di servizio alle attività di cava e agli impianti di lavorazione degli inerti devono avere una larghezza massima di 8 m; i tratti esistenti, di ampiezza superiore devono essere ricondotti alle dimensioni corrette attraverso la posa di materiali (es. pali o massi) che impediscano il transito degli autoveicoli al di fuori del tracciato.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Astragalus onobrychis</i> , <i>Convolvulus cantabrica</i> , <i>Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Leontodon hyoseroides</i> , <i>Poa palustris</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Tragus racemosus</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> .	
ZSC-ZPS IT4010018 Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accedere, dal 15 marzo al 31 luglio, nelle isole fluviali; sono fatti salvi i Piani, i Programmi, i Progetti, gli Interventi o le Attività sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi. Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.	
L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).	
E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico). Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23	
E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato il pascolo nelle aree a prato e negli incolti dal 1 aprile a 30 giugno.	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare la pesca in una fascia di 400 m a monte e a valle della diga della centrale idroelettrica di ENEL Green Power e della Conca di navigazione situate in località Isola Serafini nel comune di Monticelli d'Ongina, ai fini di tutelare la fauna ittica nelle fasi di concentrazione migratoria a valle dei passaggi per pesci esistenti, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Per la specie <i>Huso huso</i> , storione Ladano o Beluga è vietato: a) catturare o uccidere esemplari nell'ambiente naturale; b) perturbare tale specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;	

e) possedere, trasportare, scambiare e commercializzare esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore della presente misura.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietato effettuare opere e interventi in alveo nel fiume Trebbia dal 15 marzo al 31 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (<i>Burhinus oedicephalus</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Bidens cernua</i> , <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Calamagrostis epigejos</i> , <i>Callitriche hamulata</i> , <i>Carex pseudocyperus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Ceratophyllum submersum subsp. submersum</i> , <i>Eleocharis uniglumis subsp. uniglumis</i> , <i>Gratiola officinalis</i> , <i>Groenlandia densa</i> , <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> , <i>Juncus subnodulosus</i> , <i>Juncus tenageya</i> , <i>Lemna gibba</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Lemna trisulca</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Myriophyllum spicatum</i> , <i>Myriophyllum verticillatum</i> , <i>Najas marina subsp. marina</i> , <i>Nuphar lutea</i> , <i>Nymphaea alba</i> , <i>Nymphoides peltata</i> , <i>Oenanthe aquatica</i> , <i>Phleum arenarium subsp. caesium</i> , <i>Poa palustris</i> . <i>Potamogeton natans</i> , <i>Potamogeton pusillus</i> , <i>Ranunculus aquatilis</i> , <i>Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus</i> , <i>Rorippa amphibia</i> , <i>Rorippa palustris</i> , <i>Sagittaria sagittifolia</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Schoenoplectus triquetus</i> , <i>Scirpus sylvaticus</i> , <i>Scutellaria hastifolia</i> , <i>Spirodela polyrhiza</i> , <i>Thelypteris palustris</i> , <i>Trapa natans</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Vallisneria spiralis</i> , <i>Viola elatior</i> .	
ZSC IT4010019 Rupi Rocca d'Olgisio	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemone trifolia subsp. brevidentata</i> , <i>Delphinium fissum subsp. fissum</i> , <i>Murbeckiella zanonii</i> , <i>Pulmonaria apennina</i> .	
ZSC IT4020001 Boschi di Carrega	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale
Attività turistico-ricreativa	
È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi. Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.	
L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).	
E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico). Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23	
E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	

<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentrazione e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.</p>	
<p>Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità</p>	
<p>E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4020003 Torrente Stirone</p>	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accedere nelle aree in cui è presente l'habitat 8230 "Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicidillenii</i>", segnalate da apposita cartellonistica, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi.</p> <p>Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.</p>	
<p>L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	
<p>E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p> <p>Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23</p>	
<p>E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.</p>	
<p>Attività agricola e zootecnia</p>	
<p>E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, in pianura e in collina (fino a 600 m slm), sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentrazione e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	

E' vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill" e con lenze prive di ardiglione o con ardiglione schiacciato.	
E' vietato mantenere in vivo il pesce catturato	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel torrente Stirone dal 15 marzo al 31 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (<i>Burhinus oedicephalus</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
ZSC IT4020006 Monte Prinzerà	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accedere nelle aree in cui è presente l'habitat 8230 "Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veroniciondillenii", segnalate da apposita cartellonistica, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi. Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.	
L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).	
E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico). Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23	
E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico) è vietato effettuare per finalità ricreative: - attività di decollo con veicoli ed equipaggiamento per volo libero (parapendio, aliante, deltaplano e similari) e con aeromobili a motore; - allestire le relative infrastrutture e i manufatti per il decollo; - il sorvolo dell'area con aeromobili e con volo libero.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito;	

tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentrazione e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
ZSC IT4020007 Monte Penna, Monte Trevine, Groppo, Groppetto	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata, Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium, Avenula praetutiana, Calamagrostis corsica, Caltha palustris, Carex davalliana, Carex demissa, Carex limosa, Carex rostrata, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre, Epilobium palustre, Equisetum hyemale, Euphorbia spinosa subsp. ligustica, Festuca inops, Festuca riccerii, Glyceria notata, Hieracium grovesianum, Juncus alpinoarticulatus, Menyanthes trifoliata, Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica, Nuphar lutea, Ophioglossum vulgatum, Parnassia palustris subsp. palustris, Pinus mugo subsp. uncinata, Potamogeton natans, Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus, Robertia taraxacoides, Sedum monregalese, Sesleria uliginosa, Sorbus chamaemespilus, Tephrosia italica, Trichophorum cespitosum, Triglochin palustre, Typha angustifolia, Viola palustris, Woodsia alpina.</i>	
ZSC IT4020008 Monte Ragola, Lago Moo, Lago Bino	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità	

<p>- l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i>, <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i>, <i>Avenula praetutiana</i>, <i>Calamagrostis corsica</i>, <i>Caltha palustris</i>, <i>Carex davalliana</i>, <i>Carex demissa</i>, <i>Carex limosa</i>, <i>Carex rostrata</i>, <i>Drosera rotundifolia</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Equisetum hyemale</i>, <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Festuca riccerii</i>, <i>Glyceria notata</i>, <i>Hieracium grovesianum</i>, <i>Juncus alpinoarticulatus</i>, <i>Menyanthes trifoliata</i>, <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i>, <i>Nuphar lutea</i>, <i>Ophioglossum vulgatum</i>, <i>Parnassia palustris subsp. palustris</i>, <i>Pinus mugo subsp. uncinata</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus</i>, <i>Robertia taraxacoides</i>, <i>Sedum monregalese</i>, <i>Sesleria uliginosa</i>, <i>Sorbus chamaemespilus</i>, <i>Tephrosia italica</i>, <i>Trichophorum cespitosum</i>, <i>Triglochin palustre</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Viola palustris</i>, <i>Woodsia alpina</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4020010 Monte Gottero</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato autorizzare nuovi appostamenti fissi.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i>, <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i>, <i>Avenula praetutiana</i>, <i>Calamagrostis corsica</i>, <i>Caltha palustris</i>, <i>Carex davalliana</i>, <i>Carex demissa</i>, <i>Carex limosa</i>, <i>Carex rostrata</i>, <i>Drosera rotundifolia</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Equisetum hyemale</i>, <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Festuca riccerii</i>, <i>Glyceria notata</i>, <i>Hieracium grovesianum</i>, <i>Juncus alpinoarticulatus</i>, <i>Menyanthes trifoliata</i>, <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i>, <i>Nuphar lutea</i>, <i>Ophioglossum vulgatum</i>, <i>Parnassia palustris subsp. palustris</i>, <i>Pinus mugo subsp. uncinata</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus</i>, <i>Robertia taraxacoides</i>, <i>Sedum monregalese</i>, <i>Sesleria uliginosa</i>, <i>Sorbus chamaemespilus</i>, <i>Tephrosia italica</i>, <i>Trichophorum cespitosum</i>, <i>Triglochin palustre</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Viola palustris</i>, <i>Woodsia alpina</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4020011 Groppo di Gorro</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato esercitare l'attività venatoria.</p>	
<p>Altre attività</p>	

<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i>, <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i>, <i>Avenula praetutiana</i>, <i>Calamagrostis corsica</i>, <i>Caltha palustris</i>, <i>Carex davalliana</i>, <i>Carex demissa</i>, <i>Carex limosa</i>, <i>Carex rostrata</i>, <i>Drosera rotundifolia</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Equisetum hyemale</i>, <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Festuca riccerii</i>, <i>Glyceria notata</i>, <i>Hieracium grovesianum</i>, <i>Juncus alpinoarticulatus</i>, <i>Menyanthes trifoliata</i>, <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i>, <i>Nuphar lutea</i>, <i>Ophioglossum vulgatum</i>, <i>Parnassia palustris subsp. palustris</i>, <i>Pinus mugo subsp. uncinata</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus</i>, <i>Robertia taraxacoides</i>, <i>Sedum monregalese</i>, <i>Sesleria uliginosa</i>, <i>Sorbus chamaemespilus</i>, <i>Tephrosia italica</i>, <i>Trichophorum cespitosum</i>, <i>Triglochin palustre</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Viola palustris</i>, <i>Woodsia alpina</i></p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4020012 Monte Barigazzo, Pizzo d'Oca</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4020013 Belforte, Corchia, Alta Val Manubiola</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accedere ai tunnel e alle gallerie nei complessi minerari presenti nel sito, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i>, <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i>, <i>Avenula praetutiana</i>, <i>Calamagrostis corsica</i>, <i>Caltha palustris</i>, <i>Carex davalliana</i>, <i>Carex demissa</i>, <i>Carex limosa</i>, <i>Carex rostrata</i>, <i>Drosera rotundifolia</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Equisetum hyemale</i>, <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Festuca riccerii</i>, <i>Glyceria notata</i>, <i>Hieracium grovesianum</i>, <i>Juncus alpinoarticulatus</i>, <i>Menyanthes trifoliata</i>, <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i>, <i>Nuphar lutea</i>, <i>Ophioglossum vulgatum</i>, <i>Parnassia palustris subsp. palustris</i>, <i>Pinus mugo subsp. uncinata</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus</i>, <i>Robertia taraxacoides</i>, <i>Sedum monregalese</i>, <i>Sesleria uliginosa</i>, <i>Sorbus chamaemespilus</i>, <i>Tephrosia italica</i>, <i>Trichophorum cespitosum</i>, <i>Triglochin palustre</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Viola palustris</i>, <i>Woodsia alpina</i>.</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4020014 Monte Capuccio, Monte Sant'Antonio</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p style="text-align: center;">ZSC IT4020015 Monte Fuso</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale</p>

Attività turistico-ricreativa	
<p>È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi.</p> <p>Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.</p>	
<p>L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	
<p>È vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p> <p>Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23</p>	
<p>È vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.</p>	
Attività agricola e zootecnia	
<p>È vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
Attività selvicolturale	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, in pianura e in collina (fino a 600 m s.l.m.), sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.</p>	
<p>È vietato tagliare esemplari appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
Attività venatoria e gestione faunistica	
<p>È vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.</p>	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
<p>È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale</p>
Attività turistico-ricreativa	
<p>È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi.</p> <p>Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.</p>	
<p>L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	
<p>È vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p> <p>Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23</p>	

E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentrazione e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli</i> , <i>Clematis viticella</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Riccia fluitans</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Utricularia australis</i> , <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Viola elatior</i> .	
Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali: • Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Carex acutiformis</i> , <i>Carex elata</i> , <i>Carex otrubae</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Cyperus longus</i> , <i>Eleocharis palustris</i> , <i>Euphorbia palustris</i> , <i>Glyceria maxima</i> , <i>Iris pseudacorus</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Nymphaea alba</i> , <i>Potamogeton nodosus</i> , <i>Potamogeton pectinatus</i> , <i>Sparganium erectum</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> . • Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Fraxinus oxycarpa</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Populus canescens</i> , <i>Populus nigra</i> , <i>Rhamnus catartica</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Salix purpurea</i> , <i>Salix triandra</i> . • Habitat forestali: <i>Acer campestre</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Cornus mas</i> , <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Prunus avium</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Quercus robur</i> , <i>Rosa arvensis</i> , <i>Ulmus minor</i> , <i>Viburnum opulus</i> .	
ZPS IT4020018 Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli</i> , <i>Clematis viticella</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Riccia fluitans</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Utricularia australis</i> , <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Viola elatior</i> .	
Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali: • Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Carex acutiformis</i> , <i>Carex elata</i> , <i>Carex otrubae</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Cyperus longus</i> , <i>Eleocharis palustris</i> , <i>Euphorbia palustris</i> , <i>Glyceria maxima</i> ,	

<p><i>Iris pseudacorus, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: <i>Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Rhamnus catartica, Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra.</i> • Habitat forestali: <i>Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus mas, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus avium, Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa arvensis, Ulmus minor, Viburnum opulus</i> 	
<p>ZPS IT4020019 Golena del Po presso Zibello</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>
<p>Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità</p>	
<p>E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli, Clematis viticella, Marsilea quadrifolia, Nuphar luteum, Persicaria amphibia, Ranunculus trichophyllus, Riccia fluitans, Salvinia natans, Samolus valerandi, Utricularia australis e Utricularia vulgaris, Viola elatior.</i></p>	
<p>Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: <i>Butomus umbellatus, Carex acutiformis, Carex elata, Carex otrubae, Ceratophyllum demersum, Cyperus longus, Eleocharis palustris, Euphorbia palustris, Glyceria maxima, Iris pseudacorus, Nuphar luteum, Nymphaea alba, Potamogeton nodosus, Potamogeton pectinatus, Sparganium erectum, Typha angustifolia, Typha latifolia.</i> • Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: <i>Alnus glutinosa, Frangula alnus, Fraxinus oxycarpa, Populus alba, Populus canescens, Populus nigra, Rhamnus catartica, Salix alba, Salix purpurea, Salix triandra.</i> • Habitat forestali: <i>Acer campestre, Carpinus betulus, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa arvensis, Ulmus minor</i> 	
<p>ZSC-ZPS IT4020020 Crinale dell'Appennino parmense</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale Parco nazionale Appennino tosco-emiliano Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Lucca</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di impianti fotovoltaici al suolo</p>	
<p>E' vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e/o di materiali di scarto di qualsiasi origine</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>È consentita l'accensione di fuochi all'aperto unicamente utilizzando fornelli da campo, barbecue, attrezzature portatili da campeggio o bracieri portatili da barbecue; l'accensione dovrà avvenire previa ripulitura degli spazi circostanti da materiali facilmente infiammabili con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo. È consentita l'accensione di fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.</p>	
<p>L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, qualora si ricada anche in Aree Protette (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	
<p>E' vietato esercitare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, qualora si ricada anche in Aree Protette (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	

E' vietato lo svolgimento di gare o manifestazione nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o ad arco	
E' vietato praticare il campeggio al di fuori delle aree appositamente realizzate ed attrezzate. È consentito il bivacco esclusivamente nelle ore notturne, con uso di tenda, in località non servite da rifugi o altre strutture ricettive; tali attività dovranno essere svolte senza arrecare danno, perturbazione o alterazione alla flora ed alla fauna di interesse conservazionistico esistenti nel sito ed agli habitat naturali e seminaturali	
E' vietato lo svolgimento di eventi e manifestazione sportive che prevedano l'uso di mezzi motorizzati. Gli altri eventi e le manifestazioni sportive sono consentiti previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Sulle strade, sulle piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche, per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di edifici non raggiungibili altrimenti e il transito ai mezzi utilizzati per l'esecuzione degli interventi eseguiti direttamente dall'Ente gestore del sito. E' vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla viabilità di transito; il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente predisposte ed attrezzate; L'asfaltatura di strade inghiaiate o a fondo naturale è consentita previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; risulta, invece, consentita la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria della viabilità esistente limitatamente agli interventi di livellamento della sede stradale, di sistemazione del manto bituminoso esistente, di risezionamento e apertura di cunette laterali, di ricarica di ghiaia, il taglio della vegetazione infestante, ed alle esigenze di pubblica sicurezza	
L'uso di mountain-bike, e-bike e l'escursionismo a piedi sono consentiti solo lungo la viabilità principale e secondaria, nonché lungo i sentieri, fatti salvi i limiti ed i vincoli definiti dalla proprietà privata. L'Ente gestore del sito ha la possibilità di limitare, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi o per motivi di sicurezza.	
È vietato arrecare disturbo all'ambiente con emissioni sonore a volume elevato e fonti luminose. Sosta, pic-nic, ecc. sono consentiti lungo i sentieri o in piazzole artificiali adiacenti ai sentieri esistenti o in punti di sosta e pic-nic individuati da apposita cartografia escursionistica del sito e, comunque, non provocando danni o disturbi al suolo, alla flora e alla fauna	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietata la trinciatura dei pascoli, il controllo della vegetazione arboreo-arbustiva nel periodo tra il 15 aprile e il 30 giugno; detto periodo di divieto potrà essere esteso (in corrispondenza del sito riproduttivo) dall'Ente di gestione del sito dandone comunicazione mediante apposita segnaletica	
E' vietato il pascolo nel periodo tra il 31 ottobre e il 15 maggio nei terreni situati ad altitudine inferiore a 1.000 m s.l.m. e nel periodo tra il 15 settembre e il 15 giugno nei terreni situati ad altitudine superiore a 1.000 m s.l.m., salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato il pascolo nei terreni interessati da frane attive	
E' vietato il pascolo negli habitat 3130 – 3140 – 3240 – 7140 – 7220* – 7230	
Il pascolo con carico superiore a 1 UBA/ettaro per comprensorio pascolivo al fine di evitare l'eccessivo costipamento del cotico erboso; la transumanza è comunque consentita	
E' vietata la coltivazione e/o le rotazioni colturali dei terreni con pendenza media superiore al 60% che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
E' vietata l'esecuzione di interventi di miglioramento dei soprassuoli boschivi (tagli di conversione dei boschi cedui in alto fusto, diradamenti in fustaie transitorie di latifoglie, interventi su soprassuoli boschivi di conifere) e il taglio dei boschi cedui dal 15 aprile fino al 15 agosto, nel caso in cui si verificasse la nidificazione di specie di interesse comunitario in corrispondenza delle aree oggetto di intervento opportunamente segnalate dall'Ente gestore del sito	
E' vietato il taglio ceduo dei boschi appartenenti agli habitat 9210*, 9220*, 91E0*	

E' vietato il taglio degli esemplari spontanei appartenenti alla specie <i>cerrosughera</i> (<i>Quercus crenata</i>)	
E' obbligatorio, nel taglio dei boschi cedui, accatastare il materiale legnoso di risulta, derivato come scarto dei tagli, in strisce lineari distribuite lungo le linee di displuvio, evitando accumuli che favoriscano lo sviluppo di incendi e deprimano il ricaccio delle ceppaie	
E' obbligatorio, nel taglio dei boschi cedui, contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante prevedendone il taglio	
E' obbligatoria, nelle conversioni di boschi cedui all'alto fusto, l'applicazione di tecniche di selvicoltura naturalistica da attuarsi effettuando tagli mirati a favorire lo sviluppo: delle specie autoctone sporadiche, di una struttura pluriplana del bosco, di individui nati da seme	
E' obbligatorio, nelle conversioni di boschi cedui all'alto fusto, il rilascio di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno 5 piante ad ettaro (nel caso in cui non siano presenti alberi morti si dovrà prevedere la cercinatura del colletto), come substrato necessario alle funzioni biologiche svolte dagli invertebrati, dall'avifauna legata a boschi maturi e dai chiroteri, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria	
E' obbligatorio, negli interventi selvicolturali eseguiti sui rimboschimenti di conifere, indirizzare le formazioni antropiche, distanti dalle condizioni ambientali locali, verso formazioni di bosco seminaturale attraverso l'esecuzione di diradamenti selettivi con apertura di buche, tagli a strisce volti a favorire l'innescio di un processo di rinnovazione delle specie autoctone. In tutti i casi l'eliminazione delle specie indesiderate dovrà essere il più possibile graduale	
E' obbligatorio, negli interventi selvicolturali a carico dei popolamenti di conifere, mantenere sgombra da materiali legnosi di risulta, una fascia di profondità/larghezza di almeno 20 m dalla viabilità forestale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
L'attività di pesca è consentita con le seguenti limitazioni: - è vietata la pesca e la detenzione di esemplari di gambero di fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i>); - è vietata la pesca e la detenzione delle specie di interesse comunitario presenti nel sito: Barbo canino (<i>Barbus caninus meridionalis</i>) e Vairone (<i>Telestes muticellus</i>) - per ogni immissione di fauna ittica è necessaria la Valutazione di incidenza (Vinca) dall'Ente di gestione del sito, che si potrà riservare la facoltà di assistere e di vigilare alle attività; inoltre, dovranno essere redatti appositi verbali di semina, che dovranno contenere le seguenti principali informazioni: calendario delle semine; indicazione delle specie utilizzate per i ripopolamenti e della loro provenienza; il numero di esemplari, nel caso delle uova embrionate, degli avannotti e del novellame dell'annata; il peso totale, nel	

<p>caso di materiale d'età superiore o della "pronta pesca"; la pezzatura, nel caso del novellame dell'annata (4-6, 6-9 o 9-12 cm); l'indicazione della provenienza del materiale da semina; l'indicazione cartografica dei luoghi dove saranno effettuati i rilasci.</p> <p>E' obbligatorio verificare la compatibilità delle immissioni con la presenza del Gambero di Fiume (<i>Austropotamobius pallipes</i>).</p>	
<p>Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità</p>	
<p>E' vietato edificare nuovi poli produttivi sia di tipo artigianale che industriale</p>	
<p>E' vietato installare cartelli o apporre manifesti pubblicitari al di fuori degli spazi appositamente individuati, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Nelle ristrutturazioni edilizie è necessario favorire il mantenimento di superfici rugose idonee all'appiglio dei chiroterri, nonché fessure e interstizi ad essi congeniali evitando, altresì, l'impiego di sostanze tossiche nel trattamento di eventuali parti in legno esterne.</p>	
<p>Per regolamentare accessi e viabilità l'Ente gestore del sito, previo accordo con i proprietari, potrà apporre opere fisse quali: sbarre, cancelli, staccionate ecc.</p>	
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche</p>	
<p>E' vietato apportare alterazione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua; sono fatti salvi i lavori di sistemazione idraulica previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Sono vietati nuovi scarichi idrici e nuove concessioni di emungimento idrico, siano esse da acqua superficiale o sotterranea, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p> <p>Sono consentite, nel caso di rilevante interesse pubblico legato all'emergenza idrica, le captazioni di sorgenti libere esclusivamente ad uso idropotabile, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Nelle sistemazioni idraulico-forestali, ove tecnicamente possibile, deve essere privilegiato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e l'impiego di materiale tipico del luogo</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietata l'eliminazione in tutto o in parte e il danneggiamento degli habitat individuati nella "Carta degli habitat della Regione Emilia-Romagna"</p>	
<p>Sono vietate le attività antropiche che comportino l'alterazione degli habitat 7140 e 7230, con particolare riferimento alle attività di movimento terra o di drenaggio delle acque di torbiera; sono fatti salvi gli interventi di conservazione naturalistica condotti dall'Ente gestore del sito</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia</i> subsp. <i>brevidentata</i>, <i>Asplenium cuneifolium</i> subsp. <i>cuneifolium</i>, <i>Avenula praetutiana</i>, <i>Calamagrostis corsica</i>, <i>Caltha palustris</i>, <i>Carex davalliana</i>, <i>Carex demissa</i>, <i>Carex limosa</i>, <i>Carex rostrata</i>, <i>Drosera rotundifolia</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Epilobium palustre</i>, <i>Equisetum hyemale</i>, <i>Euphorbia spinosa</i> subsp. <i>ligustica</i>, <i>Festuca inops</i>, <i>Festuca riccerii</i>, <i>Glyceria notata</i>, <i>Hieracium grovesianum</i>, <i>Juncus alpinoarticulatus</i>, <i>Menyanthes trifoliata</i>, <i>Minuartia loricifolia</i> subsp. <i>ophiolitica</i>, <i>Nuphar lutea</i>, <i>Ophioglossum vulgatum</i>, <i>Parnassia palustris</i> subsp. <i>palustris</i>, <i>Pinus mugo</i> subsp. <i>uncinata</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Ranunculus trichophyllus</i> subsp. <i>trichophyllus</i>, <i>Robertia taraxacoides</i>, <i>Sedum monregalese</i>, <i>Sesleria uliginosa</i>, <i>Sorbus chamaemespilus</i>, <i>Tephroses italica</i>, <i>Trichophorum cespitosum</i>, <i>Triglochin palustre</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Viola palustris</i>, <i>Woodsia alpina</i></p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4020021 Medio Taro</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato l'accesso al greto del fiume Taro e del fiume Ceno dal 15/03 al 31/07 durante il periodo riproduttivo di Occhione, Sterna e Corriere piccolo; l'accesso è consentito unicamente nelle "aree di sosta in greto", zone individuate e appositamente tabellate</p>	
<p>È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi.</p> <p>Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.</p>	
<p>L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p>	

<p>E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p> <p>Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23</p>	
E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato utilizzare neonicotinoidi e loro derivati	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.	
È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill" e con lenze prive di ardiglione o con ardiglione schiacciato.	
E' vietato mantenere in vivo il pesce catturato	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
E' obbligatorio il posizionamento di rete metallica, di almeno 2 m di altezza aderente al suolo, di maglia fine e di materiale idoneo per impedire l'attraversamento delle corsie autostradali da parte di grandi mammiferi, tra i quali anche specie di interesse comunitario (es. lupo): in caso di lavori di adeguamento/rifacimento delle recinzioni lungo il tratto autostradale limitrofo al sito; lungo il tratto in trincea della strada provinciale Collecchio-Medesano (ponte Montanini).	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel fiume Taro e del fiume Ceno dal 15 marzo al 31 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (<i>Burhinus oedicephalus</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Asperugo procumbens</i> , <i>Bidens cernua</i> , <i>Carex lepidocarpa subsp. lepidocarpa</i> , <i>Carex viridula</i> , <i>Cladium mariscus</i> , <i>Coriaria myrtifolia</i> , <i>Cyperus flavescens</i> , <i>Erucastrum nasturtifolium subsp. nasturtifolium</i> , <i>Isolepis setacea</i> , <i>Lomelosia stellata</i> , <i>Lythrum hyssopifolia</i> , <i>Myricaria germanica</i> , <i>Myriophyllum spicatum</i> , <i>Najas marina subsp. Marina</i> , <i>Potamogeton trichoides</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Satureja montana</i> , <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Utricularia spp.</i>	
ZSC-ZPS IT4020022 Basso Taro	Regione Emilia- Romagna

Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli</i> , <i>Clematis viticella</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Riccia fluitans</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Utricularia australis</i> , <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Viola elatior</i> .	
Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali: <ul style="list-style-type: none"> • Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: <i>Butomus umbellatus</i>, <i>Carex acutiformis</i>, <i>Carex elata</i>, <i>Carex otrubae</i>, <i>Ceratophyllum demersum</i>, <i>Cyperus longus</i>, <i>Eleocharis palustris</i>, <i>Euphorbia palustris</i>, <i>Glyceria maxima</i>, <i>Iris pseudacorus</i>, <i>Nuphar luteum</i>, <i>Nymphaea alba</i>, <i>Potamogeton nodosus</i>, <i>Potamogeton pectinatus</i>, <i>Sparganium erectum</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Typha latifolia</i>. • Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: <i>Alnus glutinosa</i>, <i>Frangula alnus</i>, <i>Fraxinus oxycarpa</i>, <i>Populus alba</i>, <i>Populus canescens</i>, <i>Populus nigra</i>, <i>Rhamnus catartica</i>, <i>Salix alba</i>, <i>Salix purpurea</i>, <i>Salix triandra</i>. • Habitat forestali: <i>Acer campestre</i>, <i>Carpinus betulus</i>, <i>Cornus sanguinea</i>, <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Ligustrum vulgare</i>, <i>Prunus spinosa</i>, <i>Quercus robur</i>, <i>Rosa arvensis</i>, <i>Ulmus minor</i>. 	
ZSC IT4020023 Barboj di Rivalta	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione di <i>Burhinus oediconemus</i> e di altre specie nidificanti al suolo	
Altre attività	
E' vietato alterare le aree interessate dalla presenza dei conigli lutivomi (Barboj).	
ZPS IT4020024 San Genesisio	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato rinnovare le Zone di Addestramento Cani (ZAC), al fine di tutelare la nidificazione dell'Albanella minore (<i>Circus pygargus</i>), del Succiacapre (<i>Caprimulgus europaeus</i>) e di altre specie nidificanti al suolo.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
ZSC-ZPS IT4020025 Parma Morta	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale
Attività turistico-ricreativa	
È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi. Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.	
L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).	

<p>E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).</p> <p>Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23</p>	
E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentrazione e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli</i> , <i>Clematis viticella</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Riccia fluitans</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Utricularia australis</i> , <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Viola elatior</i> .	
<p>Nei ripristini ambientali si devono utilizzare esemplari delle seguenti specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, preferibilmente di provenienza locale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Habitat acquatici e ripariali con vegetazione erbacea: <i>Butomus umbellatus</i>, <i>Carex acutiformis</i>, <i>Carex elata</i>, <i>Carex otrubae</i>, <i>Ceratophyllum demersum</i>, <i>Cyperus longus</i>, <i>Eleocharis palustris</i>, <i>Euphorbia palustris</i>, <i>Glyceria maxima</i>, <i>Iris pseudacorus</i>, <i>Nuphar luteum</i>, <i>Nymphaea alba</i>, <i>Potamogeton nodosus</i>, <i>Potamogeton pectinatus</i>, <i>Sparganium erectum</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Typha latifolia</i>. • Habitat ripariali con vegetazione arborea e arbustiva: <i>Alnus glutinosa</i>, <i>Frangula alnus</i>, <i>Fraxinus oxycarpa</i>, <i>Populus alba</i>, <i>Populus canescens</i>, <i>Populus nigra</i>, <i>Rhamnus catartica</i>, <i>Salix alba</i>, <i>Salix purpurea</i>, <i>Salix triandra</i>. • Habitat forestali: <i>Acer campestre</i>, <i>Carpinus betulus</i>, <i>Cornus sanguinea</i>, <i>Crataegus monogyna</i>, <i>Ligustrum vulgare</i>, <i>Prunus spinosa</i>, <i>Quercus robur</i>, <i>Rosa arvensis</i>, <i>Ulmus minor</i>. 	
ZSC IT4020026 Boschi dei Ghirardi	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia occidentale
Attività turistico-ricreativa	
E' vietata l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni sportive	
È vietato accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente autorizzate e dotate di sistemi di prevenzione incendi.	
Sono fatti salvi i fuochi afferenti alla bruciatura di residui vegetali agricoli (escluso stoppie) e forestali, allo scoutismo e per motivi fitosanitari nei limiti delle rispettive norme di riferimento.	
L'accesso al sito dei cani è consentito solo se condotti al guinzaglio, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).	
E' vietato effettuare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile a motore, ove il territorio del sito coincida con quello di un'Area protetta (Parchi, Riserve, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico).	

Il sorvolo con aeromobili per la ripresa di immagini ad uso televisivo o documentaristico, professionale o amatoriale nelle "Aree di elevata naturalità", deve essere preventivamente sottoposto alla procedura di Screening di incidenza ai sensi della D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174/23	
E' vietato lo svolgimento di gare o di manifestazioni nelle quali è previsto il tiro al bersaglio con armi da fuoco ad aria compressa o con l'arco.	
Attività agricola e zootecnia	
E' vietato realizzare recinzioni per la protezione delle colture e/o degli allevamenti o per la delimitazione di pascoli, prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato tagliare la vegetazione spontanea arbustiva o arborea viva o morta in piedi dal 15 marzo al 30 settembre, in pianura e in collina (fino a 600 m slm), sia essa costituita da singoli esemplari arborei o in filare, siepi, boschetti e boschi, posta in ambito agricolo, forestale e nei pressi di acque lotiche e lentiche, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; tale divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste e non si applica alle potature.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietata l'attività venatoria da appostamento fisso.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica "no kill" e con lenze prive di ardiglione o con ardiglione schiacciato.	
E' vietato mantenere in vivo il pesce catturato	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Anemonoides trifolia subsp. brevidentata</i> , <i>Asplenium cuneifolium subsp. cuneifolium</i> , <i>Avenula praetutiana</i> , <i>Calamagrostis corsica</i> , <i>Caltha palustris</i> , <i>Carex davalliana</i> , <i>Carex demissa</i> , <i>Carex limosa</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Drosera rotundifolia</i> , <i>Epilobium palustre</i> , <i>Epilobium palustre</i> , <i>Equisetum hyemale</i> , <i>Euphorbia spinosa subsp. ligustica</i> , <i>Festuca inops</i> , <i>Festuca riccerii</i> , <i>Glyceria notata</i> , <i>Hieracium grovesianum</i> , <i>Juncus alpinoarticulatus</i> , <i>Menyanthes trifoliata</i> , <i>Minuartia laricifolia subsp. ophiolitica</i> , <i>Nuphar lutea</i> , <i>Ophioglossum vulgatum</i> , <i>Parnassia palustris subsp. palustris</i> , <i>Pinus mugo subsp. uncinata</i> , <i>Potamogeton natans</i> , <i>Ranunculus trichophyllus subsp. trichophyllus</i> , <i>Robertia taraxacoides</i> , <i>Sedum monregalese</i> , <i>Sesleria uliginosa</i> , <i>Sorbus chamaemespilus</i> , <i>Tephrosia italica</i> , <i>Trichophorum cespitosum</i> , <i>Triglochin palustre</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Viola palustris</i> , <i>Woodsia alpina</i> .	
ZSC-ZPS IT4020027 Cronovilla	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E vietato effettuare le opere e gli interventi in alveo nel torrente Enza dal 15 marzo al 31 luglio, per la tutela delle popolazioni residenti di Occhione (<i>Burhinus oediconemus</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
ZSC-ZPS IT4030001 Monte Acuto, Alpe di Succiso	Parco nazionale Appennino tosco- emiliano
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	

In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)	
Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato l'accesso, al di fuori dei percorsi esistenti, nei pressi dell'habitat 6410 nelle aree limitrofe al Lago di Gora, Lago Gonella e Lago Mescà, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; l'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale (per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE)	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietata la pesca di <i>Telestes muticellus</i> ed è obbligatorio l'immediato rilascio nel caso di cattura accidentale (si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità., previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Nelle aree con presenza degli habitat *91E0 (Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>) e 3240 (Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>) è vietata la realizzazione di interventi; sono fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	

<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>.</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente, nonché possedere, esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Primula apennina</i></p>	
<p>ZSC-ZPS IT4030002 Monte Ventasso</p>	<p>Parco nazionale Appennino tosco-emiliano</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)</p>	
<p>Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento</p>	
<p>Nelle aree con presenza degli habitat 7140 (Torbiera di transizione e instabili) e 6410 (Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi: <i>Molinia caerulea</i>) è vietata la realizzazione di nuove infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat.</p> <p>Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiere, cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato l'accesso, al di fuori dei percorsi esistenti, alle zone umide e alle torbiere nei pressi degli habitat 7140 e 6410 salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; l'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale (per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE)</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>	
<p>E' vietata la pesca di <i>Telestes muticellus</i> e obbligo di immediato rilascio nel caso di cattura accidentale (si applica a tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito).</p>	
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche</p>	
<p>E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4030003 Monte La Nuda, Cima Belfiore, Passo del Cerreto</p>	<p>Parco nazionale Appennino tosco-emiliano</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	

In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)	
Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento	
E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat, nei pressi dell'habitat 7140. Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiere, cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato l'accesso, al di fuori dei percorsi esistenti, alle zone umide e alle torbiere nei pressi dell'habitat 7140, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; l'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale (per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE)	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietata la pesca di <i>Telestes muticellus</i> e obbligo di immediato rilascio nel caso di cattura accidentale in tutti i corsi d'acqua e torrenti, principali, secondari e minori del sito.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Nelle aree con presenza degli habitat *91E0 (Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>), 3240 (Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>) e 3220 (Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea) è vietata la realizzazione di interventi salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	

Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente, nonché possedere, esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Primula apennina</i>	
ZSC-ZPS IT4030004 Val d'Ozola, Monte Cusna	Parco nazionale Appennino tosco- emiliano
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)	
Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrate (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento	
E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat, nei pressi dell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) in alta valle del Torrente Rossendola, tra il Passo della Comunella e il Monte Sillano; Paduletta Monte Sillano. Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiere, cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato l'accesso, al di fuori dei percorsi esistenti, alle zone umide e alle torbiere nei pressi dell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) in alta valle del Torrente Rossendola, tra il Passo della Comunella e il Monte Sillano; Paduletta Monte Sillano, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; l'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale (per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE)	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	

<p>Nelle aree con presenza dell'habitat 91E0 (Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>) è vietata la realizzazione di interventi sono fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente, nonché possedere, esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Primula apennina</i></p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo</p>	<p>Parco nazionale Appennino tosco-emiliano</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)</p>	
<p>Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di nuove infrastrutture salvo quelle strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat, nei pressi degli habitat 3160 (Laghi e stagni distrofici naturali), 6410 (Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi: <i>Molinion caeruleae</i>), 7140 (Torbiera di transizione e instabili) (Lago Sfondato, Corni Grande; Pian Vallese; Monte Giovarello Est). Per strutture strettamente funzionali alla conservazione dell'habitat si intendono ad esempio staccionate in legno di protezione e dissuasione, passerelle pedonali in legno sopraelevate sulle torbiere, cartellonistica esplicativa e dissuasiva, piccole sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato l'accesso, al di fuori dei percorsi esistenti, alle zone umide e torbiere nei pressi degli habitat 3160 (Laghi e stagni distrofici naturali), 6410 (Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi: <i>Molinion caeruleae</i>), 7140 (Torbiera di transizione e instabili) (Lago Sfondato, Corni Grande; Pian Vallese; Monte Giovarello Est), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; l'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale (per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE)</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p>	

<p>- la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità</p> <p>- l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"</p>	
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche</p>	
<p>E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Nelle aree con presenza degli habitat *91E0 (Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>) 3240 (Fiumi alpini a vegetazione riparia legnosa a <i>Salix eleagnos</i>) è vietata la realizzazione di interventi salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>.</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente, nonché possedere, esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Primula apennina</i></p>	
<p>ZSC-ZPS IT4030006 Monte Prado</p>	<p>Parco nazionale Appennino tosco- emiliano</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)</p>	
<p>Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato l'accesso, al di fuori dei percorsi esistenti, alle zone umide e alle torbiere nei pressi dell'habitat *7220 (Sorgenti pietrificanti con formazioni di tufo <i>Cratoneurion - Chaerophyllo-Cardaminetum asarifoliae</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; l'accesso è vietato con qualsiasi mezzo e riguarda anche l'accesso pedonale (per percorsi esistenti si intende la sentieristica segnalata CAI e/o PNATE)</p>	
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche</p>	
<p>E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Nelle aree con presenza dell'habitat *91E0 (Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i>) è vietata la realizzazione di interventi salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>ZSC IT4030007 Fontanili di Corte Valle Re</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità -</p>

	Emilia centrale
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>) e Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Cardamine matthioli</i> , <i>Clematis viticella</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nuphar luteum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Riccia fluitans</i> , <i>Salvinia natans</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Utricularia australis</i> e <i>Utricularia vulgaris</i> , <i>Viola elatior</i> .	
ZSC IT4030008 Pietra di Bismantova	Parco nazionale Appennino tosco-emiliano
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)	
Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato il sorvolo per elicotteri, mezzi aerei ultraleggeri, deltaplano e parapendio nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e aprile; sono fatti salvi i motivi di soccorso, protezione civile ed antincendio, e quelli per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietata l'apertura di nuove vie di arrampicata in tutta la parete di esposizione Nord-Ovest.	
Attività selvicolturale	
Nelle aree con presenza dell'habitat 9260 (Boschi di Castanea sativa), 9180* (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio- Acerion) è vietato il rinfoltimento con nuovi impianti di specie di conifere e di altre specie alloctone.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
ZSC IT4030009 Gessi Triassici	Parco nazionale

	Appennino tosco- emiliano
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
In fase di progettazione di eventuali nuovi tratti di viabilità principale è obbligatorio prevedere sottopassaggi o altre soluzioni idonee a riduzione dell'impatto veicolare sulla fauna minore qualora in presenza accertata di alta densità di individui durante l'anno o nei periodi di migrazione.	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori (es. Piani economici)	
Le manutenzioni di linee di trasporto aeree e interrato (cavidotti, elettrodotti, oleodotti ecc.) devono essere realizzate in periodi di scarso interesse per la riproduzione della fauna terrestre e di nidificazione e, in particolare, nel periodo compreso tra il mese di agosto e di febbraio, ad esclusione degli interventi di somma urgenza che potranno essere realizzati in qualsiasi momento.	
È obbligatorio effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito mirata alla chiroterofauna per progetti e lavori riguardanti nuove infrastrutture stradali, manutenzione straordinaria di infrastrutture stradali esistenti e manutenzione ordinaria o straordinaria di ponti e viadotti in quanto potenziali habitat di rifugio per i Chiroteri	
Attività turistico-ricreativa	
Le iniziative che comportano l'esecuzione di musica, l'emissione di luci e suoni, la presenza di pubblico nei siti in cui possono essere presenti colonie di Chiroteri o corridoi di volo obbligati (ad es. all'apertura di una cavità o l'area immediatamente antistante) sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Le visite guidate o escursioni (anche tipo "bat night"), condotte e realizzate da professionisti ed associazioni, che possono determinare disturbo o danno alle colonie di Chiroteri, sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Le gare, i raduni sportivi e le manifestazioni sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività agricola e zootecnia	
Sono vietate le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o di altri fenomeni carsici superficiali e profondi. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 5 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici; in tali aree è vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione spontanea presente che può essere controllata manualmente o meccanicamente	
Attività selvicolturale	
E' vietata la realizzazione di interventi selvicolturali, di gestione di manutenzione o di controllo della vegetazione in presenza degli habitat 3240, 91E0*, 92A0, 3220 e 3270; sono fatti salvi gli interventi per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
Nell'ambito degli interventi edilizi: - è vietata qualsiasi forma di disturbo a siti di rifugio per Chiroteri presenti sia su manufatti in uso che su quelli abbandonati. In caso di problematiche derivanti dalla contestuale presenza di uomini e di Chiroteri o in caso di lavori che coinvolgano un manufatto, di proprietà pubblica o privata, effettivamente o potenzialmente utilizzato come sito di rifugio, è fatto obbligo di seguire il protocollo di intervento delle "Linee guida per la conservazione dei Chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; - è vietata la realizzazione di interventi edilizi in periodi o modalità in contrasto con la conservazione dei roost eventualmente presenti;	

<p>- è obbligatorio effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito per progetti e interventi relativi a manufatti con presenza di roost con particolare attenzione alla mitigazione e/o alla compensazione dell'intervento.</p> <p>Gli interventi edilizi di cui all'Allegato della L.R. 31/02 di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e di ripristino tipologico sugli edifici con accertata presenza di roost e sui ponti devono se opportuno prevedere l'istallazione di bat brick e bat box in numero minimo di 2 per costruzione, evitando la stilatura dei giunti e l'eliminazione di fessure tra gli elementi della muratura; l'intervento dovrà in ogni caso conservare gli spazi e le caratteristiche dei luoghi utilizzati in precedenza dalle colonie di Chiroterri.</p> <p>Nel caso di demolizione delle strutture deve essere prevista l'installazione di un minimo di 3 bat box per edificio in posizioni adeguate, da collocarsi nelle vicinanze dell'edificio demolito.</p> <p>Nelle costruzioni rurali e negli interventi di manutenzione edilizia è vietato utilizzo di trattamenti e di legnami trattati con prodotti tossici o nocivi per i Chiroterri.</p> <p><u>Inquinamento luminoso</u>: al fine di limitare gli effetti negativi dell'illuminazione artificiale all'interno di siti sensibili e la conseguente frammentazione e perdita di idoneità degli habitat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è vietato produrre inquinamento luminoso in particolare attraverso il posizionamento di fonti di luce che puntino verso il cielo o verso il possibile rifugio dei Chiroterri (ad es. direttamente all'ingresso della cavità); - è obbligatorio effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito per i progetti che prevedano illuminazione pubblica e privata in aree esterne con particolare riferimento al potenziale disturbo ai roost e ai corridoi di transito e all'eventuale frammentazione degli habitat di vita delle specie. <p>E' sempre vietata l'illuminazione (diretta o indiretta) delle zone di rifugio idonee ai Chiroterri; dovranno, dunque, essere attuati i seguenti accorgimenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'illuminazione decorativa degli edifici deve essere esclusa o realizzata in modo che non siano posti in luce le vie di accesso, i corridoi di transito e i rifugi dei Chiroterri; se l'illuminazione è motivata da esigenze di sicurezza connesse alla presenza di cantieri, si può ricorrere ad alternative, quali ponteggi con sistema di allarme o circuiti di videosorveglianza con telecamere associate a illuminatori a infrarossi; b) nel caso di realizzazione o di manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e di interventi su edifici e spazi privati, fermo restando l'obbligo di escludere l'illuminazione diretta di vie di accesso e rifugi dei Chiroterri, usare lampade caratterizzate da alta efficienza luminosa e bassa o nulla produzione di emissioni di lunghezza d'onda corrispondenti a ultravioletto, viola e blu, o filtrate alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato (es. lampade al sodio a bassa pressione) con orientamento del fascio di luce verso terra ed installate ad altezza non superiore a 3,5 m salvo motivate ragioni di sicurezza o pubblica incolumità; ove possibile si raccomanda, in luogo dell'illuminazione diffusa, l'impiego di fotocellule attivate dal passaggio di mezzi o persone. 	
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche</p>	
<p>E' vietata la canalizzazione dei corsi d'acqua e il tombamento della rete idrografica minore; sono fatti salvi gli interventi per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica o di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Nelle aree con presenza dell'habitat 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos), 91E0* (Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), 3220 (Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea) e 3270 (Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.) e in corrispondenza del tratto di strada Gatta-Pianello è vietata la realizzazione di interventi di qualsiasi natura (difesa del suolo, forestazione, ecc.) salvo per motivi di sicurezza idraulica e di pubblica incolumità, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>E' obbligatorio effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito per il rilascio delle concessioni per i prelievi idrici, sia ad uso irriguo che idroelettrico, che possono incidere sul sistema idrico del bacino imbrifero interessato così come per bonifiche, drenaggi, canalizzazione e in generale qualsiasi altro intervento di semplificazione del reticolo idrico potenzialmente in grado di modificare il naturale regime idrico dell'acquifero nell'area cartografata come IDROCAR, all'interno e all'esterno del confine del sito (aree carsiche e di intercettazione delle acque confluenti in aree carsiche)</p>	
<p>E' obbligatoria l'installazione di un contatore idraulico in caso di prelievo oggetto di concessioni per impianti ad uso irriguo, anche per interventi esterni al sito che incidono sul sistema idrico del bacino imbrifero interessato</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>In presenza degli habitat 6110* Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alyso-Sedion albi, 7210* Paludi calcaree di Cladium mariscus e di Carex davalliana, 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei e 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - distruggere, alterare, modificare o perturbare i suddetti habitat in modo diretto o indiretto; - accendere fuochi in grotte o cavità, anche nelle immediate vicinanze degli ingressi delle cavità o delle pareti rocciose (distanza inferiore o uguale a 20 m). 	

E' obbligatorio effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito per i progetti di messa in sicurezza o per altri interventi e progetti che coinvolgano a vario titolo pareti e affioramenti rocciosi, in particolare se con presenza di habitat, o i siti ipogei (ingressi compresi)	
Interventi in gallerie di cava, ambienti ipogei artificiali, ponti e viadotti e progetti di nuove infrastrutture lineari (es. strade, ecc.) è obbligatorio effettuare la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito per i progetti di recupero ambientale di ex cave che dovranno analizzare in particolare: a) la necessità di prevedere la chiusura parziale degli ingressi in modo da consentire il libero transito delle specie di Chiroteri potenzialmente adatte al roost; b) le modalità di eventuale riempimento delle gallerie di cava che dovrà mantenere adeguati corridoi di volo idonei agli spostamenti delle diverse specie di Chiroteri c) la necessità di prevedere la realizzazione di cavità e nicchie nelle pareti verticali o sub-verticali di cava.	
Ai fini della tutela della chiroterofauna è vietato, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - realizzare foto e riprese video presso roost, rifugi, tane, percorsi, siti di alimentazione - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli e aquiloni - effettuare registrazioni con bat-detector o bat recorder al di fuori della ordinaria rete sentieristica, presso le aree di sosta e presso le pertinenze delle abitazioni.	
ZSC IT4030010 Monte Duro	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari e viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
ZSC-ZPS IT4030011 Casse di Espansione del Secchia	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>) e Frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>).	
Altre attività	
E' vietato realizzare recinzioni prive di dispositivi atti a consentire il passaggio della fauna minore.	
ZSC IT4030013 Fiume Enza da La Mora a Compiano	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca solo con la tecnica del "no kill".	
ZSC IT4030014 Rupe di Campotrera, Rossena	Ente di gestione per i

	parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Camphorosma monspeliaca</i> , <i>Crocus biflorus</i> , <i>Ophrys bertolonii</i> , <i>Ophrys fuciflora fuciflora</i> , <i>Ophrys fusca fusca</i> , <i>Serapias vomeracea</i> , <i>Spiranthes spiralis</i> .	
ZSC-ZPS IT4030015 Valli di Novellara	Regione Emilia-Romagna
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato Il pascolo dal 1 aprile al 30 giugno nelle aree caratterizzate dalla presenza dell'habitat 3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con Paspalo-Agrostidio.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
ZSC IT4030016 San Valentino, Rio della Rocca	Regione Emilia-Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietato alterare il reticolo idrografico nell'area di presenza dell'Ululone appenninico (<i>Bombina pachypus</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
ZSC IT4030017 Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi vicino alle pareti rocciose o in presenza degli habitat 6110* Terreni erbosi calcarei carsici (Alyso-Sedion albi), 8210 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi calcarei, anche nelle loro immediate vicinanze (distanza di 20 m).	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi, geodisinfestanti, rodenticidi, diserbanti nell'area archeologica del Castello di Borzano.	
E' vietato effettuare le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o altri fenomeni carsici superficiali e profondi. Le arature, a profondità maggiore di 30 cm, devono essere realizzate ad una distanza di almeno 10 m dagli ingressi del sistema carsico	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo	
Altre attività	
E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche	
ZSC IT4030018 Media Val Tresinaro, Val Dorgola	Ente di gestione per i parchi e la

	biodiversità - Emilia centrale
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	
ZPS IT4030019 Cassa di Espansione del Tresinaro	Regione Emilia- Romagna
Attività turistico-ricreativa	
E' consentito accedere solo a piedi; dal 1 aprile al 30 giugno all'area della cassa di espansione "Ca de Frati". L'accesso a piedi è consentito solo sulle sommità arginali; sono fatti salvi i soggetti preposti alla pubblica sicurezza idraulica, al soccorso, alla vigilanza, alla protezione civile, all'antincendio e alla manutenzione dei manufatti, e quelli per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo.	
ZSC-ZPS IT4030020 Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara	Regione Emilia- Romagna
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accedere, dal 1 aprile al 30 giugno, nelle isole fluviali; sono fatti salvi gli interventi o le attività sottoposti alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
Per la specie <i>Huso huso</i> , storione Ladano o Beluga è vietato: a) catturare o uccidere esemplari nell'ambiente naturale; b) perturbare tale specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta; e) possedere, trasportare, scambiare e commercializzare esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore della presente misura	
ZSC IT4030021 Rio Rodano, Fontanili di Fogliano e Ariolo e Oasi di Marmirolo	Regione Emilia- Romagna
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato effettuare il tombamento e il deposito di qualsiasi materiale nei bugni e nelle altre zone umide	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo	
ZSC IT4030022 Rio Tassarò	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare il bosco a meno di 30 m dal Rio Tassarò e dal Rio Riolo; sono fatti salvi i tagli che interessano specie non autoctone	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso e temporaneo.	

<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4030023 Fontanili di Gattatico, Fiume Enza</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato uscire dai percorsi pedonali segnalati nelle casse di espansione, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>E' vietato accedere con veicoli a motore nelle casse di espansione; sono fatti salvi i soggetti preposti alla pubblica sicurezza idraulica, al soccorso, alla vigilanza, alla protezione civile, all'antincendio e alla manutenzione dei manufatti, e quelli per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato esercitare la caccia da appostamento temporaneo</p>	
<p>E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Groenlandia densa, Potamogeton berchtoldii, Potamogeton natans, Potamogeton trichoides, Zannichellia palustris polycarpa, Lemna minor, Crypsis schoenoides, Juncus subnodulosus, Juncus tenageja, Veronica anagalloides, Samolus valerandi, Ranunculus trichophyllus, Myriophyllum spicatum, Riccia fluitans</i></p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4030024 Colli di Quattro Castella</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>E' vietato tagliare esemplari spontanei appartenenti alla specie Pino silvestre (<i>Pinus sylvestris</i>), salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4040001 Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci.</p>	
<p>È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.</p>	
<p>Attività agricola e zootecnica</p>	
<p>E' vietato il pascolo a meno di 10 m dalle zone umide.</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p>	

<p>- la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità</p> <p>- l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.</p>	
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>	
<p>E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>.</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4040002 Monte Rondinaio, Monte Giovo</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>E' vietato utilizzare composti azotati negli interventi di manutenzione del manto nevoso delle piste da sci.</p>	
<p>È obbligatorio rimuovere gli impianti di risalita non più in uso.</p>	
<p>Attività agricola e zootecnica</p>	
<p>E' vietato il pascolo in una fascia di 10 m dalle zone umide.</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie e l'attività venatoria è limitata ad una sola giornata alla settimana.</p>	

Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni, ad eccezione del Lago Santo.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietato sfalciare, dal 1 aprile al 30 giugno, nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat di interesse comunitario tipici delle zone umide identificati nella "Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna", con i codici 3000.	
ZSC-ZPS IT4040003 Sassi di Roccamalatina e di Sant'Andrea	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività selvicolturale	
E' obbligatorio preservare su ciascuna sponda una fascia di vegetazione arborea di 5 m di larghezza, nel caso di interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi, nei tratti dei corsi d'acqua: Fiume Panaro, Rio Grande, Rio Torto, Rio delle Vallecchie, Fosso Frascara, Fosso Lamo e loro affluenti.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
ZSC-ZPS IT4040004 Sassoguidano, Gaiato	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso.	
La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato immettere esemplari di trote, sia alloctone che autoctone, all'interno di laghi e stagni.	
ZSC-ZPS IT4040005 Alpesigola, Sasso Tignoso e Monte Cantiere	Regione Emilia-Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate alla settimana	
La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.	
È vietato esercitare la caccia ai Turdidi (merlo, cesena, tordo bottaccio e tordo sassello).	
ZSC IT4040006 Poggio Bianco Dragone	Regione Emilia-Romagna

Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali	
La caccia da appostamenti temporanei è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.	
ZSC IT4040007 Salse di Nirano	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia centrale
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato transitare al di fuori dei percorsi segnalati nell'area di pertinenza dei conifera e delle loro effusioni salse, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato circolare con biciclette di qualsiasi tipo al di fuori dei tracciati ciclo-pedonali e dei sentieri allo scopo individuati	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso.	
La caccia da appostamento temporaneo è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.	
ZSC-ZPS IT4040009 Manzolino	Regione Emilia-Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
ZSC-ZPS IT4040010 Torrazzuolo	Regione Emilia-Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide	
ZSC-ZPS IT4040011 Cassa di espansione del Fiume Panaro	Regione Emilia-Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
È vietata la pesca e detenzione della lasca <i>Protochondrostoma genei</i>	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
ZSC IT4040012 Colombarone	Regione Emilia- Romagna
SIC IT4040013 Faeto, Varana, Torrente Fossa	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
La caccia da appostamento fisso dal 1 ottobre al 30 novembre è consentita in 3 giornate settimanali.	
La caccia da appostamento temporaneo è consentita nelle giornate di mercoledì e sabato ed è limitata ai columbidi ed alle specie che sono oggetto di piani di controllo nel comprensorio in cui ricade il sito.	
ZPS IT4040014 Valli Mirandolesi	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
ZPS IT4040015 Valle di Gruppo	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
ZPS IT4040016 Siepi e Canali di Resega-Foresto	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
ZPS IT4040017 Valle delle Bruciate e Tresinaro	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un massimo di 2 specie.	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
ZPS IT4040018 Le Melegnine	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
Nella caccia da appostamento fisso è ammesso l'impiego massimo di 5 richiami vivi per specie per un numero massimo di 2 specie,	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso per più di 3 giornate alla settimana dal 1 ottobre al 31 dicembre.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
ZSC-ZPS IT4050001 Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e con diametro non superiore a 1 m per la sola autoproduzione. In ogni caso è vietata la realizzazione di detti impianti al di fuori di edifici e delle immediate pertinenze. La Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione generali e da quanto indicato dalle più recenti Linee guida nazionali o internazionali (ad es. le indicazioni di UNEP/EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of European Bats), assumendo a fondamento della Valutazione conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.	
È vietato realizzare sbarramenti sui corsi d'acqua se finalizzati a creare nuovi impianti idroelettrici.	
Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.). E' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, se non nelle immediate pertinenze di edifici.	
Gli impianti per l'autoproduzione energetica (eolici, idroelettrici e fotovoltaici) devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e non devono avere una potenza massima superiore a 20 kw per richiedente	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato il transito di mezzi a motore all'esterno della viabilità forestale propriamente detta: è pertanto escluso l'utilizzo di veicoli a motore lungo la rete sentieristica se non in caso di operazioni di soccorso.	

Le manifestazioni sportive, a prescindere dal numero di partecipanti previsti, non potranno interessare particolari ambiti, quali gli ambienti rupicoli di interesse comunitario e i siti sensibili per via della riproduzione di specie sensibili al disturbo in quanto suscettibili di impatto determinato dal transito di mezzi a motore, mezzi a forza muscolare e dei pedoni.	
È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati.	
È vietato l'utilizzo di lanterne cinesi o il rilascio di palloncini.	
È vietato realizzare spettacoli di falconeria all'interno del sito o in una fascia di rispetto di 1 km dal confine.	
E' vietato accendere fuochi liberi (barbecue, falò, "vecchioni", fuochi d'artificio, ecc.) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate; in tal caso deve comunque essere garantito un rigoroso controllo del "fuoco", fino al totale spegnimento del carburante	
E' vietato fare vagare i cani al di fuori di sentieri o delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza o di soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia	
Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.	
Attività agricola e zootecnica	
E' obbligatorio sfalcare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica.	
E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.	
E' obbligatorio sottoporre la chiusura dei fondi agricoli alla Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
Sono vietate le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o di altri fenomeni carsici superficiali e profondi. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 5 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici; in tali aree è vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione spontanea presente che può essere controllata manualmente o meccanicamente	
E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree forestali e delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva si possono svolgere nel periodo 1 ottobre - 15 marzo; tale periodo di divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente gestore del sito, attraverso la Valutazione di incidenza (Vinca) può prevedere, anche a richiesta del richiedente, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ecc.), l'Ente gestore del sito può stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.	
Nell'ambito delle aree forestali, è vietato: a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione; b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico che connotano gli habitat di interesse europeo o risultano protette dalla normativa, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica; c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi sottoposti a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito che risultino necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.	

<p>La componente arbustiva del bosco/sottobosco deve essere rispettata, in particolare, per le specie chiave degli habitat e per le specie sporadiche, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica.</p> <p>In corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 m, è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate), ad eccezione di vitalba o rovo, purché la loro presenza non rechi pregiudizio al normale deflusso idrico.</p>	
<p>È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore a 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, ecc.) in quanto spesso riadattati e riutilizzati da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ecc.).</p> <p>Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (es. nidi artificiali e bat box) e, comunque, con il rilascio in zona della necromassa derivante dal taglio.</p> <p>La tutela deve essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra in quanto "alberi habitat".</p>	
<p>È vietato bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (potature, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) deve essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli devono essere posti almeno a 10 m da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persone.</p> <p>In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>Nella realizzazione di interventi forestali finanziati dall'Ente gestore del sito o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.</p>	
<p>Nel caso di utilizzazione forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (es. fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, problematiche fitosanitarie, ecc.), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.</p>	
<p>Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone, in particolare robinia e ailanto, il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) deve avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente gestore del sito.</p> <p>Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) deve avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.</p>	
<p>Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento deve mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).</p>	
<p>Le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.</p>	
<p>Nei boschi cedui che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.</p>	
<p>È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto come formazione forestale in coltura: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.</p>	
<p>Sono vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche; sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Nelle aree forestali è possibile la realizzazione di fasce taglia fuoco sulla base di un progetto sottoposto a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> o di <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, sono ammessi i seguenti interventi:</p>	

- interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione al fine conservare l'habitat di interesse comunitario dai processi di successione o per mantenere l'idoneità dell'habitat di specie; - interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi; controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, in particolare la realizzazione di fasce parafuoco.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.	
E' vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).	
E' vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) e frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>);	
È vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico	
E' vietato l'allevamento di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato	
E' vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario	
E' vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani	
Nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie	
E' vietato il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane o zone di rifugio, anche se in ipogei artificiali o manufatti	
E' vietato il controllo di predatori (volpe, tasso, ecc.) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, applicando metodi e tecniche selettive; tali attività devono essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/92	
Sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietata la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."	
E' obbligatorio l'impiego di "piombini atossici" privi di piombo	
E' vietata la pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali	
Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano un innaturale e anticipato prosciugamento degli specchi d'acqua o delle zone umide nel periodo estivo; il prelievo deve essere dunque sospeso secondo quanto previsto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato l'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.	
Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei	
Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso della vegetazione arborea; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche.	
È vietato il tombamento o il parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, patate, sfalci, ecc.).	

Nel caso di concessione di prelievo di acque pubbliche, è obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni mediante contatore.	
Fino a quando l'Ente gestore del sito non avrà definito le acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, in analogia a quanto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, non possono essere rilasciate nuove concessioni per evitare effetti negativi sul sito Nel caso di rinnovo della concessione, è necessario procedere ad una Valutazione di incidenza Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche.	
Rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti: 3130 - Acque stagnanti oligotrofiche mesotrofiche 3140 - Acque oligotrofiche con vegetazione bentica di Chara 3270 - Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 4030 - Lande secche 5130 - Formazioni di Juniperus communis 6110 - Terreni erbosi Alyso-Sedion 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura orchidee 6220 - Percorsi substeppici di graminacee Therobrachypodietea) 8210 - Pareti rocciose calcaree con veg. Casmofitica 8240 - Pavimenti calcarei 8310 - Grotte 9180 - Foreste versanti Tilio-Acerion 91AA - Boschi orientali quercia bianca 91L0 - Querceti di rovere illirici 9260 - Castanea sativa 92A0 - Galleria Salice e pioppo 9340 - Foreste Quercus ilex	
La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le grotte che le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (rifugi bellici, cave di arenaria, ecc.), in cui si rinvergono spesso specie animali vulnerabili (chiroterri, anfibi, rettili, ecc.); è vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Per le specie animali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale, seminaturale o presso ambienti artificiali o manufatti; - disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; - distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; - deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario, anche se presso manufatti o edifici. Per le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale; - possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e, comunque, nel rispetto della normativa sul loro possesso.	
È vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 L.R. n. 6/05). L'eventuale presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente. Occorrerà, in particolare, agire tempestivamente nel caso di presenza di specie particolarmente invasive o di altre specie impattanti sulle biocenosi.	
E' vietato il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario	
È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore del sito, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di birdgardening amatoriale: in ogni caso queste attività devono essere preventivamente sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato distribuire sostanze di cui risulta dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (es. rodenticidi, ecc) al di fuori dello stretto ambito domestico o produttivo.	

È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve specifiche attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato liberare o immettere nel sito esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica	
Sono vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali. Le attività di ricerca e monitoraggio floro-faunistico ed ecologico, in particolare quelle sulle specie animali e vegetali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita, sono soggette alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato: - realizzare foto e riprese in contesti non contemplati presso siti riproduttivi, roost, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione; - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni; - predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo; - utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi; - posizionare rifugi artificiali o altri manufatti.	
ZSC-ZPS IT4050002 Corno alle Scale	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e con diametro non superiore a 1 m per la sola autoproduzione. In ogni caso è vietata la realizzazione di detti impianti al di fuori di edifici e delle immediate pertinenze. La Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione generali e da quanto indicato dalle più recenti Linee guida nazionali o internazionali (ad es. le indicazioni di UNEP/EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of European Bats), assumendo a fondamento della Valutazione conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.	
È vietato realizzare sbarramenti sui corsi d'acqua se finalizzati a creare nuovi impianti idroelettrici.	
Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.). E' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, se non nelle immediate pertinenze di edifici.	
Gli impianti per l'autoproduzione energetica (eolici, idroelettrici e fotovoltaici) devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e non devono avere una potenza massima superiore a 20 kw per richiedente	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato il transito di mezzi a motore all'esterno della viabilità forestale propriamente detta: è pertanto escluso l'utilizzo di veicoli a motore lungo la rete sentieristica se non in caso di operazioni di soccorso.	
Le manifestazioni sportive, a prescindere dal numero di partecipanti previsti, non potranno interessare particolari ambiti, quali gli ambienti rupicoli di interesse comunitario e i siti sensibili per via della riproduzione di specie sensibili al disturbo in quanto suscettibili di impatto determinato dal transito di mezzi a motore, mezzi a forza muscolare e dei pedoni.	
È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati.	
È vietato l'utilizzo di lanterne cinesi o il rilascio di palloncini.	
È vietato realizzare spettacoli di falconeria all'interno del sito o in una fascia di rispetto di 1 km dal confine.	
E' vietato accendere fuochi liberi (barbecue, falò, "vecchioni", fuochi d'artificio, ecc.) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate.	

Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate; in tal caso deve comunque essere garantito un rigoroso controllo del "fuoco", fino al totale spegnimento del carburante	
E' vietato fare vagare i cani al di fuori di sentieri o delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza o di soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia	
Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.	
Attività agricola e zootecnica	
E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica.	
E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.	
E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.	
E' obbligatorio sottoporre la chiusura dei fondi agricoli alla Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree forestali e delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva si possono svolgere nel periodo 1 ottobre - 15 marzo; tale periodo di divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente gestore del sito, attraverso la Valutazione di incidenza (Vinca) può prevedere, anche a richiesta del richiedente, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ecc.), l'Ente gestore del sito può stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.	
Nell'ambito delle aree forestali, è vietato: a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione; b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico che connotano gli habitat di interesse europeo o risultano protette dalla normativa, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica;	

<p>c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi sottoposti a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito che risultino necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.</p> <p>La componente arbustiva del bosco/sottobosco deve essere rispettata, in particolare, per le specie chiave degli habitat e per le specie sporadiche, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica.</p> <p>In corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 m, è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate), ad eccezione di vitalba o rovo, purché la loro presenza non rechi pregiudizio al normale deflusso idrico.</p>	
<p>È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore a 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, ecc.) in quanto spesso riadattati e riutilizzati da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ecc.).</p> <p>Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (es. nidi artificiali e bat box) e, comunque, con il rilascio in zona della necromassa derivante dal taglio.</p> <p>La tutela deve essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra in quanto "alberi habitat".</p>	
<p>È vietato bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (potature, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) deve essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli devono essere posti almeno a 10 m da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persone.</p> <p>In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>Nella realizzazione di interventi forestali finanziati dall'Ente gestore del sito o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.</p>	
<p>Nel caso di utilizzazione forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (es. fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, problematiche fitosanitarie, ecc.), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.</p>	
<p>Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone, in particolare robinia e ailanto, il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) deve avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente gestore del sito.</p> <p>Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) deve avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.</p>	
<p>Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento deve mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).</p>	
<p>Le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.</p>	
<p>Nei boschi cedui che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.</p>	
<p>È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto come formazione forestale in coltura: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.</p>	
<p>Sono vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche; sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Nelle aree forestali è possibile la realizzazione di fasce taglia fuoco sulla base di un progetto sottoposto a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> o di <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	

È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, sono ammessi i seguenti interventi: - interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione al fine conservare l'habitat di interesse comunitario dai processi di successione o per mantenere l'idoneità dell'habitat di specie; - interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi; controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, in particolare la realizzazione di fasce parafuoco.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.	
È vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).	
È vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) e frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>);	
È vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico	
È vietato l'allevamento di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato	
È vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario	
È vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani	
Nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie	
È vietato il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane o zone di rifugio, anche se in ipogei artificiali o manufatti	
È vietato il controllo di predatori (volpe, tasso, ecc.) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, applicando metodi e tecniche selettive; tali attività devono essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/92;	
Sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
È vietato il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietata la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."	
È obbligatorio l'impiego di "piombini atossici" privi di piombo	
È vietata la pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali	
Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano un innaturale e anticipato prosciugamento degli specchi d'acqua o delle zone umide nel periodo estivo; il prelievo deve essere dunque sospeso secondo quanto previsto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato l'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.	

Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei	
Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso della vegetazione arborea; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche.	
È vietato il tombamento o il parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, potature, sfalci, ecc.).	
Nel caso di concessione di prelievo di acque pubbliche, è obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni mediante contatore.	
Fino a quando l'Ente gestore del sito non avrà definito le acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, in analogia a quanto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, non possono essere rilasciate nuove concessioni per evitare effetti negativi sul sito Nel caso di rinnovo della concessione, è necessario procedere ad una Valutazione di incidenza Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
Rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti: 3240 - Fiumi alpini e vegetazione riparia Salix eleagnos 3260 - Vegetazione sommersa di ranuncoli dei fiumi submontani e pianure 4030 - lande secche 4060 - lande alpine e subalpine 5130 - Formazioni di Juniperus communis 6150 - Praterie acidofile boreo alpine, d'alta quota su suoli silicatici/decalcificati 6170 - Terreni erbosi calcarei alpini 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura orchidee 6230* - Formazioni a Nardus 6410 - Prateria con Molinia su calcari 6430 - Bordure planiziali ontane con megaforbie idrofile 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine 7220* - sorgenti pietrificanti 8110 - Ghiaioni dei piani montani 8120 - Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini 8130 - Ghiaioni del mediterraneo e termofili 8210 - Pareti rocciose calcaree con veg. Casmofitica 8220 - Pareti rocciose silicee con veg casmofitiche 8230 - Rocce silicee con veg. Sedo-Sclerantion 9110 - Faggeti Luzulo fagetum 9130 - Faggeti Asperulo-Fagetum 9180 - Foreste versanti Tilio-Acerion 91E0* - Foreste alluvionale Alnus glutinosa e F. excelsior 9210* - Faggeti appennini Taxus e Ilex 9220* - Faggeti Abies alba 9260 - Castanea sativa 92A0 - Galleria Salice e pioppo	
La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le grotte che le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (rifugi bellici, cave di arenaria, ecc.), in cui si rinvencono spesso specie animali vulnerabili (chiroterri, anfibi, rettili, ecc.); è vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Per le specie animali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale, seminaturale o presso ambienti artificiali o manufatti; - disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; - distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; - deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario, anche se presso manufatti o edifici. Per le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale;	

- possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e, comunque, nel rispetto della normativa sul loro possesso.	
È vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR n. 6/05). L'eventuale presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente. Occorrerà, in particolare, agire tempestivamente nel caso di presenza di specie particolarmente invasive o di altre specie impattanti sulle biocenosi.	
E' vietato il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario	
È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore del sito, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di birdgardening amatoriale: in ogni caso queste attività devono essere preventivamente sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato distribuire sostanze di cui risulta dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (es. rodenticidi, ecc.) al di fuori dello stretto ambito domestico o produttivo.	
È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve specifiche attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato liberare o immettere nel sito esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica	
Sono vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocare localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali. Le attività di ricerca e monitoraggio floro-faunistico ed ecologico, in particolare quelle sulle specie animali e vegetali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita, sono soggette alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato: - realizzare foto e riprese in contesti non contemplati presso siti riproduttivi, roost, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione; - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni; - predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo; - utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi; - posizionare rifugi artificiali o altri manufatti.	
ZSC IT4050003 Monte Sole	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale
<i>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</i>	
E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e con diametro non superiore a 1 m per la sola autoproduzione. In ogni caso è vietata la realizzazione di detti impianti al di fuori di edifici e delle immediate pertinenze. La Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione generali e da quanto indicato dalle più recenti Linee guida nazionali o internazionali (ad es. le indicazioni di UNEP/EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of European Bats), assumendo a fondamento della Valutazione conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.	
È vietato realizzare sbarramenti sui corsi d'acqua se finalizzati a creare nuovi impianti idroelettrici.	
Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.). E' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, se non nelle immediate pertinenze di edifici.	

Gli impianti per l'autoproduzione energetica (eolici, idroelettrici e fotovoltaici) devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e non devono avere una potenza massima superiore a 20 kw per richiedente	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato il transito di mezzi a motore all'esterno della viabilità forestale propriamente detta: è pertanto escluso l'utilizzo di veicoli a motore lungo la rete sentieristica se non in caso di operazioni di soccorso.	
Le manifestazioni sportive, a prescindere dal numero di partecipanti previsti, non potranno interessare particolari ambiti, quali gli ambienti rupicoli di interesse comunitario e i siti sensibili per via della riproduzione di specie sensibili al disturbo in quanto suscettibili di impatto determinato dal transito di mezzi a motore, mezzi a forza muscolare e dei pedoni.	
È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati.	
È vietato l'utilizzo di lanterne cinesi o il rilascio di palloncini.	
È vietato realizzare spettacoli di falconeria all'interno del sito o in una fascia di rispetto di 1 km dal confine.	
E' vietato accendere fuochi liberi (barbecue, falò, "vecchioni", fuochi d'artificio, ecc.) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate; in tal caso deve comunque essere garantito un rigoroso controllo del "fuoco", fino al totale spegnimento del carburante	
E' vietato fare vagare i cani al di fuori di sentieri o delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza o di soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia	
Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.	
Attività agricola e zootecnica	
E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo.	
E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.	
E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.	
E' obbligatorio sottoporre la chiusura dei fondi agricoli alla Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree forestali e delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva si possono svolgere nel periodo 1 ottobre - 15 marzo; tale periodo di divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente gestore del sito, attraverso la Valutazione di incidenza (Vinca) può prevedere, anche a richiesta del richiedente, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ecc.), l'Ente gestore del sito può stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.	
Nell'ambito delle aree forestali, è vietato: a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione; b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico che connotano gli habitat di interesse europeo o risultano protette dalla normativa, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica;	

<p>c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi sottoposti a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito che risultino necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.</p> <p>La componente arbustiva del bosco/sottobosco deve essere rispettata, in particolare, per le specie chiave degli habitat e per le specie sporadiche, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica.</p> <p>In corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 m, è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate), ad eccezione di vitalba o rovo, purché la loro presenza non rechi pregiudizio al normale deflusso idrico.</p>	
<p>È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore a 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, ecc.) in quanto spesso riadattati e riutilizzati da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ecc.).</p> <p>Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (es. nidi artificiali e bat box) e, comunque, con il rilascio in zona della necromassa derivante dal taglio.</p> <p>La tutela deve essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra in quanto "alberi habitat".</p>	
<p>È vietato bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (potature, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) deve essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli devono essere posti almeno a 10 m da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persone.</p> <p>In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>Nella realizzazione di interventi forestali finanziati dall'Ente gestore del sito o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.</p>	
<p>Nel caso di utilizzazione forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (es. fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, problematiche fitosanitarie, ecc.), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.</p>	
<p>Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone, in particolare robinia e ailanto, il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) deve avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente gestore del sito.</p> <p>Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) deve avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.</p>	
<p>Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento deve mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).</p>	
<p>Le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.</p>	
<p>Nei boschi cedui che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.</p>	
<p>È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto come formazione forestale in coltura: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.</p>	
<p>Sono vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche; sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Nelle aree forestali è possibile la realizzazione di fasce taglia fuoco sulla base di un progetto sottoposto a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> o di <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	

È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, sono ammessi i seguenti interventi: - interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione al fine conservare l'habitat di interesse comunitario dai processi di successione o per mantenere l'idoneità dell'habitat di specie; - interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi; controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, in particolare la realizzazione di fasce parafuoco.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.	
È vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).	
È vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) e frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>);	
È vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico	
È vietato l'allevamento di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato	
È vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario	
È vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani	
Nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie	
È vietato il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane o zone di rifugio, anche se in ipogei artificiali o manufatti	
È vietato il controllo di predatori (volpe, tasso, ecc.) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, applicando metodi e tecniche selettive; tali attività devono essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/92	
Sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
È vietato il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietata la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."	
È obbligatorio l'impiego di "piombini atossici" privi di piombo	
È vietata la pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali	
Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano un innaturale e anticipato prosciugamento degli specchi d'acqua o delle zone umide nel periodo estivo; il prelievo deve essere dunque sospeso secondo quanto previsto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato l'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.	
Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei	

<p>Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso della vegetazione arborea; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche.</p>	
<p>È vietato il tombamento o il parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, potature, sfalci, ecc.).</p>	
<p>Nel caso di concessione di prelievo di acque pubbliche, è obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni mediante contatore.</p>	
<p>Fino a quando l'Ente gestore del sito non avrà definito le acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, in analogia a quanto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, non possono essere rilasciate nuove concessioni per evitare effetti negativi sul sito Nel caso di rinnovo della concessione, è necessario procedere ad una Valutazione di incidenza Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E vietato tagliare, danneggiare o estirpare intenzionalmente esemplari di erica, in particolare quelli che crescono nelle aree aperte lungo bordi stradali e strade di servizio forestale (habitat 4030 - Lande secche europee).</p>	
<p>Rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti: 3140 - Acque oligotrofiche con vegetazione bentica di Chara 3240 - Fiumi alpini e vegetazione riparia Salix eleagnos 3270 - Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 4030 - lande secche 5130 - Formazioni di Juniperus communis 6110* - Terreni erbosi Alysso-Sedion 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura orchidee 6220* - Percorsi substepnici di graminacee Therobrachypodietea) 6410 - Prateria con Molinia su calcari 7220* - sorgenti pietrificanti 8310 - Grotte 9180 - Foreste versanti Tilio-Acerion 91AA - Boschi orientali quercia bianca 91E0* - Foreste alluvionale Alnus glutinosa e F. excelsior 9260 - Castanea sativa 92A0 - Galleria Salice e pioppo 9340 - Foreste Quercus ilex</p>	
<p>La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le grotte che le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (rifugi bellici, cave di arenaria, ecc.), in cui si rinvenivano spesso specie animali vulnerabili (chiroterri, anfibi, rettili, ecc.); è vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Per le specie animali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale, seminaturale o presso ambienti artificiali o manufatti; - disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; - distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; - deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario, anche se presso manufatti o edifici. Per le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale; - possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e, comunque, nel rispetto della normativa sul loro possesso.</p>	
<p>È vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR n. 6/05). L'eventuale presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente. Occorrerà, in particolare, agire tempestivamente nel caso di presenza di specie particolarmente invasive o di altre specie impattanti sulle biocenosi.</p>	
<p>E' vietato il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario</p>	

È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore del sito, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di birdgardening amatoriale: in ogni caso queste attività devono essere preventivamente sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato distribuire sostanze di cui risulti dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (es. rodenticidi, ecc.) al di fuori dello stretto ambito domestico o produttivo.	
È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve specifiche attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato liberare o immettere nel sito esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica	
Sono vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali. Le attività di ricerca e monitoraggio floro-faunistico ed ecologico, in particolare quelle sulle specie animali e vegetali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita, sono soggette alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato: - realizzare foto e riprese in contesti non contemplati presso siti riproduttivi, roost, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione; - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni; - predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo; - utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi; - posizionare rifugi artificiali o altri manufatti.	
ZSC IT4050004 Bosco della Frattona	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
ZSC IT4050011 Media Valle del Sillaro	Regione Emilia-Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
ZSC-ZPS IT4050012 Contrafforte Pliocenico	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e con diametro non superiore a 1 m per la sola autoproduzione. In ogni caso è vietata la realizzazione di detti impianti al di fuori di edifici e delle immediate pertinenze. La Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione generali e da quanto indicato dalle più recenti Linee guida nazionali o internazionali (ad es. le indicazioni di UNEP/EUROBATS - Agreement on the	

Conservation of Populations of European Bats), assumendo a fondamento della Valutazione conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.	
È vietato realizzare sbarramenti sui corsi d'acqua se finalizzati a creare nuovi impianti idroelettrici.	
Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.). E' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, se non nelle immediate pertinenze di edifici.	
Gli impianti per l'autoproduzione energetica (eolici, idroelettrici e fotovoltaici) devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e non devono avere una potenza massima superiore a 20 kw per richiedente	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con veicoli a motore e in mountain-bike sul sentiero di crinale del Monte del Frate.	
E' vietato esercitare l'attività di arrampicata, ad eccezione della zona A/1 della Riserva naturale Contrafforte Plioceno, appositamente adibita e segnalata.	
E' vietato il transito di mezzi a motore all'esterno della viabilità forestale propriamente detta: è pertanto escluso l'utilizzo di veicoli a motore lungo la rete sentieristica se non in caso di operazioni di soccorso.	
Le manifestazioni sportive, a prescindere dal numero di partecipanti previsti, non potranno interessare particolari ambiti, quali gli ambienti rupicoli di interesse comunitario e i siti sensibili per via della riproduzione di specie sensibili al disturbo in quanto suscettibili di impatto determinato dal transito di mezzi a motore, mezzi a forza muscolare e dei pedoni.	
È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati.	
È vietato l'utilizzo di lanterne cinesi o il rilascio di palloncini.	
È vietato realizzare spettacoli di falconeria all'interno del sito o in una fascia di rispetto di 1 km dal confine.	
E' vietato accendere fuochi liberi (barbecue, falò, "vecchioni", fuochi d'artificio, ecc.) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate; in tal caso deve comunque essere garantito un rigoroso controllo del "fuoco", fino al totale spegnimento del carburante	
E' vietato fare vagare i cani al di fuori di sentieri o delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza o di soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia	
Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.	
Attività selvicolturale	
Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree forestali e delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva si possono svolgere nel periodo 1 ottobre - 15 marzo; tale periodo di divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente gestore del sito, attraverso la Valutazione di incidenza (Vinca) può prevedere, anche a richiesta del richiedente, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ecc.), l'Ente gestore del sito può stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.	
Nell'ambito delle aree forestali, è vietato: a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione; b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico che connotano gli habitat di interesse europeo o risultano protette dalla normativa, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica; c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi sottoposti a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito che risultino necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone. La componente arbustiva del bosco/sottobosco deve essere rispettata, in particolare, per le specie chiave degli habitat e per le specie sporadiche, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica. In corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 m, è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate), ad eccezione di vitalba o rovo, purché la loro presenza non rechi pregiudizio al normale deflusso idrico.	

<p>È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore a 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, ecc.) in quanto spesso riadattati e riutilizzati da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ecc.).</p> <p>Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (es. nidi artificiali e bat box) e, comunque, con il rilascio in zona della necromassa derivante dal taglio.</p> <p>La tutela deve essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra in quanto "alberi habitat".</p>	
<p>È vietato bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (potature, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) deve essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli devono essere posti almeno a 10 m da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persona.</p> <p>In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>Nella realizzazione di interventi forestali finanziati dall'Ente gestore del sito o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.</p>	
<p>Nel caso di utilizzazione forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (es. fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, problematiche fitosanitarie, ecc.), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.</p>	
<p>Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone, in particolare robinia e ailanto, il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) deve avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente gestore del sito.</p> <p>Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) deve avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.</p>	
<p>Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento deve mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).</p>	
<p>Le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordinate da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.</p>	
<p>Nei boschi cedui che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.</p>	
<p>È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto come formazione forestale in coltura: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.</p>	
<p>Sono vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche; sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Nelle aree forestali è possibile la realizzazione di fasce taglia fuoco sulla base di un progetto sottoposto a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> o di <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione al fine conservare l'habitat di interesse comunitario dai processi di successione o per mantenere l'idoneità dell'habitat di specie; - interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi; <p>controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, in particolare la realizzazione di fasce parafuoco.</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	

E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
E' vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) e frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>);	
È vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico	
E' vietato l'allevamento di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato	
E' vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario	
E' vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani	
Nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie	
E' vietato il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane o zone di rifugio, anche se in ipogei artificiali o manufatti	
E' vietato il controllo di predatori (volpe, tasso, ecc.) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, applicando metodi e tecniche selettive; tali attività devono essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/92	
Sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietata la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."	
E' obbligatorio l'impiego di "piombini atossici" privi di piombo	
E' vietata la pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali	
Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano un innaturale e anticipato prosciugamento degli specchi d'acqua o delle zone umide nel periodo estivo; il prelievo deve essere dunque sospeso secondo quanto previsto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato l'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.	
Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei	
Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso della vegetazione arborea; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche.	
È vietato il tombamento o il parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, patate, sfalci, ecc.).	
Nel caso di concessione di prelievo di acque pubbliche, è obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni mediante contatore.	
Fino a quando l'Ente gestore del sito non avrà definito le acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, in analogia a quanto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, non possono essere rilasciate nuove concessioni per evitare effetti negativi sul sito Nel caso di rinnovo della concessione, è necessario procedere ad una Valutazione di incidenza Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	

Altre attività	
<p>Rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti:</p> <p>3150 - Laghi eutrofici Magnopotamion Hydrocarithion 3240 - Fiumi alpini e vegetazione riparia Salix eleagnos 3270 - Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 4030 - lande secche 5130 - Formazioni di Juniperus communis 6110* - Terreni erbosi Alyssio-Sedion 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura orchidee 6220* - Percorsi substeppici di graminacee Therobrachypodietea) 6410 - Prateria con Molinia su calcari 7220* - sorgenti pietrificanti 8210 - Pareti rocciose calcaree con veg. Casmofitica 8310 - Grotte 9180 - Foreste versanti Tilio-Acerion 91AA - Boschi orientali quercia bianca 91E0* - Foreste alluvionale Alnus glutinosa e F. excelsior 9260 - Castanea sativa 92A0 - Galleria Salice e pioppo 9340 - Foreste Quercus ilex</p>	
<p>La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le grotte che le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (rifugi bellici, cave di arenaria, ecc.), in cui si rinvencono spesso specie animali vulnerabili (chiroterri, anfibi, rettili, ecc.); è vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Per le specie animali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale, seminaturale o presso ambienti artificiali o manufatti; - disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; - distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; - deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario, anche se presso manufatti o edifici. <p>Per le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale; - possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e, comunque, nel rispetto della normativa sul loro possesso. 	
<p>È vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR n. 6/05). L'eventuale presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente. Occorrerà, in particolare, agire tempestivamente nel caso di presenza di specie particolarmente invasive o di altre specie impattanti sulle biocenosi.</p>	
<p>È vietato il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario</p>	
<p>È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore del sito, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di birdgardening amatoriale: in ogni caso queste attività devono essere preventivamente sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato distribuire sostanze di cui risulta dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (es. rodenticidi, ecc.) al di fuori dello stretto ambito domestico o produttivo.</p>	
<p>È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve specifiche attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato liberare o immettere nel sito esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica</p>	
<p>Sono vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocare localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali. Le attività di ricerca e monitoraggio floro-faunistico ed ecologico, in particolare quelle sulle specie animali e vegetali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della</p>	

Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita, sono soggette alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato: - realizzare foto e riprese in contesti non contemplati presso siti riproduttivi, roost, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione; - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni; - predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo; - utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi; - posizionare rifugi artificiali o altri manufatti.	
ZSC-ZPS IT4050013 Monte Vigese	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
ZSC-ZPS IT4050014 Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
ZSC IT4050015 La Martina, Monte Gurlano	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
Altre attività	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i> .	
ZSC IT4050016 Abbazia di Monteveglio	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e con diametro non superiore a 1 m per la sola autoproduzione. In ogni caso è vietata la realizzazione di detti impianti al di fuori di edifici e delle immediate pertinenze. La Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione generali e da quanto indicato dalle più recenti Linee guida nazionali o internazionali (ad es. le indicazioni di UNEP/EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of European Bats), assumendo a fondamento della Valutazione conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.	
È vietato realizzare sbarramenti sui corsi d'acqua se finalizzati a creare nuovi impianti idroelettrici.	
Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.). E' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, se non nelle immediate pertinenze di edifici.	

Gli impianti per l'autoproduzione energetica (eolici, idroelettrici e fotovoltaici) devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e non devono avere una potenza massima superiore a 20 kw per richiedente	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato il transito di mezzi a motore all'esterno della viabilità forestale propriamente detta: è pertanto escluso l'utilizzo di veicoli a motore lungo la rete sentieristica se non in caso di operazioni di soccorso.	
Le manifestazioni sportive, a prescindere dal numero di partecipanti previsti, non potranno interessare particolari ambiti, quali gli ambienti rupicoli di interesse comunitario e i siti sensibili per via della riproduzione di specie sensibili al disturbo in quanto suscettibili di impatto determinato dal transito di mezzi a motore, mezzi a forza muscolare e dei pedoni.	
È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati.	
È vietato l'utilizzo di lanterne cinesi o il rilascio di palloncini.	
È vietato realizzare spettacoli di falconeria all'interno del sito o in una fascia di rispetto di 1 km dal confine.	
E' vietato accendere fuochi liberi (barbecue, falò, "vecchioni", fuochi d'artificio, ecc.) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate; in tal caso deve comunque essere garantito un rigoroso controllo del "fuoco", fino al totale spegnimento del carburante	
E' vietato fare vagare i cani al di fuori di sentieri o delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza o di soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia	
Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.	
Attività agricola e zootecnica	
E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea utilizzando la barra di involo qualora si tratti di aree prative di proprietà/gestione pubblica.	
E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.	
E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.	
E' obbligatorio sottoporre la chiusura dei fondi agricoli alla Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree forestali e delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva si possono svolgere nel periodo 1 ottobre - 15 marzo; tale periodo di divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente gestore del sito, attraverso la Valutazione di incidenza (Vinca) può prevedere, anche a richiesta del richiedente, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ecc.), l'Ente gestore del sito può stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.	
Nell'ambito delle aree forestali, è vietato: a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione; b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico che connotano gli habitat di interesse europeo o risultano protette dalla normativa, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica;	

<p>c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi sottoposti a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito che risultino necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone.</p> <p>La componente arbustiva del bosco/sottobosco deve essere rispettata, in particolare, per le specie chiave degli habitat e per le specie sporadiche, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica.</p> <p>In corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 m, è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate), ad eccezione di vitalba o rovo, purché la loro presenza non rechi pregiudizio al normale deflusso idrico.</p>	
<p>È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore a 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, ecc.) in quanto spesso riadattati e riutilizzati da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ecc.).</p> <p>Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (es. nidi artificiali e bat box) e, comunque, con il rilascio in zona della necromassa derivante dal taglio.</p> <p>La tutela deve essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra in quanto "alberi habitat".</p>	
<p>È vietato bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (potature, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) deve essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli devono essere posti almeno a 10 m da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persone.</p> <p>In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>Nella realizzazione di interventi forestali finanziati dall'Ente gestore del sito o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.</p>	
<p>Nel caso di utilizzazione forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (es. fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, problematiche fitosanitarie, ecc.), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.</p>	
<p>Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone, in particolare robinia e ailanto, il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) deve avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente gestore del sito.</p> <p>Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) deve avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.</p>	
<p>Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento deve mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).</p>	
<p>Le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.</p>	
<p>Nei boschi cedui che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.</p>	
<p>È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto come formazione forestale in coltura: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.</p>	
<p>Sono vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche; sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.</p>	
<p>È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Nelle aree forestali è possibile la realizzazione di fasce taglia fuoco sulla base di un progetto sottoposto a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> o di <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	

È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, sono ammessi i seguenti interventi: - interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione al fine conservare l'habitat di interesse comunitario dai processi di successione o per mantenere l'idoneità dell'habitat di specie; - interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi; controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, in particolare la realizzazione di fasce parafuoco.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
È vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.	
È vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).	
È vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) e frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>);	
È vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico	
È vietato l'allevamento di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato	
È vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario	
È vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani	
Nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie	
È vietato il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane o zone di rifugio, anche se in ipogei artificiali o manufatti	
È vietato il controllo di predatori (volpe, tasso, ecc.) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, applicando metodi e tecniche selettive; tali attività devono essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/92;	
Sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
È vietato il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietata la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."	
È obbligatorio l'impiego di "piombini atossici" privi di piombo	
È vietata la pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali	
Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano un innaturale e anticipato prosciugamento degli specchi d'acqua o delle zone umide nel periodo estivo; il prelievo deve essere dunque sospeso secondo quanto previsto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato l'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.	

Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei	
Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso della vegetazione arborea; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche.	
È vietato il tombamento o il parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, potature, sfalci, ecc.).	
Nel caso di concessione di prelievo di acque pubbliche, è obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni mediante contatore.	
Fino a quando l'Ente gestore del sito non avrà definito le acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, in analogia a quanto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, non possono essere rilasciate nuove concessioni per evitare effetti negativi sul sito Nel caso di rinnovo della concessione, è necessario procedere ad una Valutazione di incidenza Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
Rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti: 3140 - Acque oligotrofiche con vegetazione bentica di Chara 3270 - Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 5130 - Formazioni di Juniperus communis 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura orchidee 6220* - Percorsi substeppici di graminacee Therobrachypodietea) 6410 - Prateria con Molinia su calcari 91AA - Boschi orientali quercia bianca 92A0 - Galleria Salice e pioppo	
La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le grotte che le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (rifugi bellici, cave di arenaria, ecc.), in cui si rinvencono spesso specie animali vulnerabili (chiroterri, anfibi, rettili, ecc.); è vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Per le specie animali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale, seminaturale o presso ambienti artificiali o manufatti; - disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; - distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; - deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario, anche se presso manufatti o edifici. Per le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale; - possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e, comunque, nel rispetto della normativa sul loro possesso.	
È vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR n. 6/05). L'eventuale presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente. Occorrerà, in particolare, agire tempestivamente nel caso di presenza di specie particolarmente invasive o di altre specie impattanti sulle biocenosi.	
E' vietato il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario	
È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore del sito, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di birdgardening amatoriale: in ogni caso queste attività devono essere preventivamente sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato distribuire sostanze di cui risulti dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (es. rodenticidi, ecc.) al di fuori dello stretto ambito domestico o produttivo.	
È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve specifiche attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	

È vietato liberare o immettere nel sito esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica	
<p>Sono vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali.</p> <p>Le attività di ricerca e monitoraggio floro-faunistico ed ecologico, in particolare quelle sulle specie animali e vegetali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita, sono soggette alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare foto e riprese in contesti non contemplati presso siti riproduttivi, roost, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione; - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni; - predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo; - utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi; - posizionare rifugi artificiali o altri manufatti. 	
<p>ZSC IT4050018 Golena San Vitale e Golena del Lippo</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie	
<p>ZSC-ZPS IT4050019 La Bora</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie	
<p>ZSC IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale</p>
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
<p>E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici.</p> <p>Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e con diametro non superiore a 1 m per la sola autoproduzione.</p> <p>In ogni caso è vietata la realizzazione di detti impianti al di fuori di edifici e delle immediate pertinenze.</p> <p>La Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione generali e da quanto indicato dalle più recenti Linee guida nazionali o internazionali (ad es. le indicazioni di UNEP/EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of European Bats), assumendo a fondamento della Valutazione conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.</p>	
È vietato realizzare sbarramenti sui corsi d'acqua se finalizzati a creare nuovi impianti idroelettrici.	

<p>Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.). E' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, se non nelle immediate pertinenze di edifici.</p>	
<p>Gli impianti per l'autoproduzione energetica (eolici, idroelettrici e fotovoltaici) devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e non devono avere una potenza massima superiore a 20 kw per richiedente</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accedere alla Grotta delle Fate al Cigno delle Mogne, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>E' vietato il transito di mezzi a motore all'esterno della viabilità forestale propriamente detta: è pertanto escluso l'utilizzo di veicoli a motore lungo la rete sentieristica se non in caso di operazioni di soccorso.</p>	
<p>Le manifestazioni sportive, a prescindere dal numero di partecipanti previsti, non potranno interessare particolari ambiti, quali gli ambienti rupicoli di interesse comunitario e i siti sensibili per via della riproduzione di specie sensibili al disturbo in quanto suscettibili di impatto determinato dal transito di mezzi a motore, mezzi a forza muscolare e dei pedoni.</p>	
<p>È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati.</p>	
<p>È vietato l'utilizzo di lanterne cinesi o il rilascio di palloncini.</p>	
<p>È vietato realizzare spettacoli di falconeria all'interno del sito o in una fascia di rispetto di 1 km dal confine.</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi liberi (barbecue, falò, "vecchioni", fuochi d'artificio, ecc.) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate; in tal caso deve comunque essere garantito un rigoroso controllo del "fuoco", fino al totale spegnimento del carburante</p>	
<p>E' vietato fare vagare i cani al di fuori di sentieri o delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza o di soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia</p>	
<p>Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.</p>	
<p>Attività agricola e zootecnica</p>	
<p>E' obbligatorio sfalciare e trinciare la vegetazione erbacea su aree prative di proprietà/gestione pubblica utilizzando la barra di involo.</p>	
<p>E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici.</p>	
<p>E' vietato realizzare il drenaggio sotterraneo in sostituzione del sistema scolante tradizionale.</p>	
<p>E' obbligatorio sottoporre la chiusura dei fondi agricoli alla Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato utilizzare fitofarmaci, insetticidi e diserbanti, nonché lo spandimento di liquami, concimi e ammendanti sulle superfici che non sono in attualità di coltivazione, salvo Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato il pascolo di tipo intensivo: il pascolo è consentito sui terreni pascolivi, sui prati stabili e su terreni in attualità di coltivazione (es. medica) con il limite massimo di 1 UBA ad ettaro.</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>E' vietato governare a ceduo le aree forestali in cui sono presenti gli habitat 9210*, 91E0* e 92A0, come identificato nella "Carta degli Habitat della Regione Emilia-Romagna",</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree forestali e delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva si possono svolgere nel periodo 1 ottobre - 15 marzo; tale periodo di divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente gestore del sito, attraverso la Valutazione di incidenza (Vinca) può prevedere, anche a richiesta del richiedente, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti.</p>	

In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ecc.), l'Ente gestore del sito può stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.	
Nell'ambito delle aree forestali, è vietato: a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione; b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico che connotano gli habitat di interesse europeo o risultano protette dalla normativa, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica; c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi sottoposti a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito che risultino necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone. La componente arbustiva del bosco/sottobosco deve essere rispettata, in particolare, per le specie chiave degli habitat e per le specie sporadiche, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica. In corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 m, è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate), ad eccezione di vitalba o rovo, purché la loro presenza non rechi pregiudizio al normale deflusso idrico.	
È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore a 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, ecc.) in quanto spesso riadattati e riutilizzati da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ecc.). Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (es. nidi artificiali e bat box) e, comunque, con il rilascio in zona della necromassa derivante dal taglio. La tutela deve essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra in quanto "alberi habitat".	
È vietato bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (potature, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) deve essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli devono essere posti almeno a 10 m da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persone. In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.	
Nella realizzazione di interventi forestali finanziati dall'Ente gestore del sito o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.	
Nel caso di utilizzazione forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (es. fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, problematiche fitosanitarie, ecc.), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.	
Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone, in particolare robinia e ailanto, il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) deve avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente gestore del sito. Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) deve avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.	
Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento deve mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).	
Le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.	
Nei boschi cedui che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.	
È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto come formazione forestale in coltura: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.	
Sono vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche; sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.	
È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	

Nelle aree forestali è possibile la realizzazione di fasce taglia fuoco sulla base di un progetto sottoposto a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> o di <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, sono ammessi i seguenti interventi: - interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione al fine conservare l'habitat di interesse comunitario dai processi di successione o per mantenere l'idoneità dell'habitat di specie; - interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi; controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, in particolare la realizzazione di fasce parafulco.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.	
E' vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).	
E' vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) e frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>);	
È vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico	
E' vietato l'allevamento di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato	
E' vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario	
E' vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani	
Nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie	
E' vietato il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane o zone di rifugio, anche se in ipogei artificiali o manufatti	
E' vietato il controllo di predatori (volpe, tasso, ecc.) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, applicando metodi e tecniche selettive; tali attività devono essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/92;	
Sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietata la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."	
E' obbligatorio l'impiego di "piombini atossici" privi di piombo	
E' vietata la pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità.	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali	

Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano un innaturale e anticipato prosciugamento degli specchi d'acqua o delle zone umide nel periodo estivo; il prelievo deve essere dunque sospeso secondo quanto previsto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato l'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.	
Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei	
Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso della vegetazione arborea; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche.	
È vietato il tombamento o il parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, patate, sfalci, ecc.).	
Nel caso di concessione di prelievo di acque pubbliche, è obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni mediante contatore.	
Fino a quando l'Ente gestore del sito non avrà definito le acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, in analogia a quanto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, non possono essere rilasciate nuove concessioni per evitare effetti negativi sul sito Nel caso di rinnovo della concessione, è necessario procedere ad una Valutazione di incidenza Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
Rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti: 3140 - Acque oligotrofiche con vegetazione bentica di Chara 3240 - Fiumi alpini e vegetazione riparia Salix eleagnos 4030 - lande secche 5130 - Formazioni di Juniperus communis 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura orchidee 6230* - Formazioni a Nardus 6410 - Prateria con Molinia su calcari 6430 - Bordure planiziali ontane con megaforie idrofile 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine 7220* - sorgenti petrificanti 7230 - Torbiere basse alcaline 8220 - Pareti rocciose silicee con veg. casmofitiche 8230 - Rocce silicee con veg. Sedo-Sclerantion 8310 - Grotte 9130 - Faggeti Asperulo-Fagetum 91E0* - Foreste alluvionale Alnus glutinosa e F. excelsior 9210* - Faggeti appennini Taxus e Ilex 9260 - Castanea sativa 92A0 - Galleria Salice e pioppo	
La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le grotte che le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (rifugi bellici, cave di arenaria, ecc.), in cui si rinvergono spesso specie animali vulnerabili (chiroterri, anfibi, rettili, ecc.); è vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Per le specie animali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale, seminaturale o presso ambienti artificiali o manufatti; - disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; - distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; - deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario, anche se presso manufatti o edifici. Per le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale; - possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e, comunque, nel rispetto della normativa sul loro possesso.	

<p>È vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR n. 6/05).</p> <p>L'eventuale presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente.</p> <p>Occorrerà, in particolare, agire tempestivamente nel caso di presenza di specie particolarmente invasive o di altre specie impattanti sulle biocenosi.</p>	
E' vietato il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario	
È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore del sito, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di birdgardening amatoriale: in ogni caso queste attività devono essere preventivamente sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato distribuire sostanze di cui risulta dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (es. rodenticidi, ecc.) al di fuori dello stretto ambito domestico o produttivo.	
È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve specifiche attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato liberare o immettere nel sito esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica	
<p>Sono vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocare localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali.</p> <p>Le attività di ricerca e monitoraggio florofaunistico ed ecologico, in particolare quelle sulle specie animali e vegetali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita, sono soggette alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzare foto e riprese in contesti non contemplati presso siti riproduttivi, roost, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione; - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni; - predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo; - utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi; - posizionare rifugi artificiali o altri manufatti. 	
<p>ZSC-ZPS IT4050022 Biotopi e Ripristini ambientali di Medicina e Molinella</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superiori il 50% dell'intera superficie.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Altre attività	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>.</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4050023 Biotopi e Ripristini ambientali di Budrio e Minerbio</p>	<p>Regione Emilia-Romagna</p>
Attività selvicolturale	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	

È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
È vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superiori il 50% dell'intera superficie.	
È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
ZSC-ZPS IT4050024 Biotopi e Ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
È vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superiori il 50% dell'intera superficie.	
È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
ZPS IT4050025 Biotopi e Ripristini Ambientali di Crevalcore	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
È vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superiori il 50% dell'intera superficie.	
È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
ZPS IT4050026 Bacini Ex Zuccherificio di Argelato e Golena del Fiume Reno	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
È vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superiori il 50% dell'intera superficie.	
È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	

<p style="text-align: center;">ZSC IT4050027 Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività agricola e zootecnica</p>	
<p>Sono vietate le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o di altri fenomeni carsici superficiali e profondi. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 5 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici; in tali aree è vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione spontanea presente che può essere controllata manualmente o meccanicamente</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche.</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4050028 Grotte e Sorgenti pietrificanti di Labante</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche.</p>	
<p>È obbligatorio lasciare defluire in continuità una quantità di acqua adeguata al ripristino e al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dell'habitat 7220*, anche in situazioni di emergenza dovute a carenza idrica.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche.</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Emilia orientale</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di nuovi impianti eolici. Sono fatti salvi gli interventi di sostituzione ed ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito Rete Natura 2000 in relazione agli obiettivi di conservazione del sito stesso, nonché l'installazione di micro-generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,50 m e con diametro non superiore a 1 m per la sola autoproduzione. In ogni caso è vietata la realizzazione di detti impianti al di fuori di edifici e delle immediate pertinenze. La Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito degli impianti eolici e idroelettrici che possono interessare negativamente habitat fluviali, ittiofauna, uccelli e chiroterteri e altre specie di interesse comunitario nel raggio di diversi km dall'impianto a seconda dell'ecologia della specie e delle caratteristiche ambientali, dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dalle Misure di conservazione generali e da quanto indicato dalle più recenti Linee guida nazionali o internazionali (ad es. le indicazioni di UNEP/EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of European Bats), assumendo a fondamento della Valutazione conoscenze derivanti da appositi monitoraggi e rilevamenti.</p>	
<p>È vietato realizzare sbarramenti sui corsi d'acqua se finalizzati a creare nuovi impianti idroelettrici.</p>	
<p>Gli impianti per la produzione di energia da fonte solare (impianti fotovoltaici e "solare termico") devono essere installati sul coperto di edifici o altri manufatti esistenti (tettoie, ecc.). E' vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, se non nelle immediate pertinenze di edifici.</p>	
<p>Gli impianti per l'autoproduzione energetica (eolici, idroelettrici e fotovoltaici) devono essere sottoposti alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e non devono avere una potenza massima superiore a 20 kw per richiedente</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato circolare con qualsiasi tipo di bicicletta/velocipede al di fuori dai sentieri presenti all'interno del Parco comunale della Chiusa.</p>	

E' vietato il transito di mezzi a motore all'esterno della viabilità forestale propriamente detta: è pertanto escluso l'utilizzo di veicoli a motore lungo la rete sentieristica se non in caso di operazioni di soccorso.	
Le manifestazioni sportive, a prescindere dal numero di partecipanti previsti, non potranno interessare particolari ambiti, quali gli ambienti rupicoli di interesse comunitario e i siti sensibili per via della riproduzione di specie sensibili al disturbo in quanto suscettibili di impatto determinato dal transito di mezzi a motore, mezzi a forza muscolare e dei pedoni.	
È vietato accedere alle grotte e alle cavità naturali o artificiali in assenza di Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato realizzare spettacoli pirotecnici e l'impiego di fuochi artificiali al di fuori dei perimetri urbanizzati.	
È vietato l'utilizzo di lanterne cinesi o il rilascio di palloncini.	
È vietato realizzare spettacoli di falconeria all'interno del sito o in una fascia di rispetto di 1 km dal confine.	
E' vietato accendere fuochi liberi (barbecue, falò, "vecchioni", fuochi d'artificio, ecc.) al di fuori di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di attività preventivamente autorizzate. Eventuali fuochi per la cottura dei cibi potranno essere ammessi solo esclusivamente nelle aree opportunamente attrezzate; in tal caso deve comunque essere garantito un rigoroso controllo del "fuoco", fino al totale spegnimento del carburante	
E' vietato fare vagare i cani al di fuori di sentieri o delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ad eccezione dell'utilizzo di unità cinofile nel corso di attività di vigilanza o di soccorso da parte dei soggetti preposti o di cani da guardiania nel caso di attività di pastorizia	
Salvo quanto diversamente indicato dalla segnaletica specifica, è consentito percorrere i sentieri con i cani purché tenuti al guinzaglio.	
Attività selvicolturale	
Le utilizzazioni dei boschi e gli interventi a carico delle aree forestali e delle aree con presenza di vegetazione arboreo-arbustiva si possono svolgere nel periodo 1 ottobre - 15 marzo; tale periodo di divieto non è comprensivo delle fasi di depezzamento, di concentramento e di esbosco del legname ai margini delle piste. Qualora particolari condizioni meteorologiche abbiano impedito la realizzazione del taglio o dell'intervento entro tale limite, l'Ente gestore del sito, attraverso la Valutazione di incidenza (Vinca) può prevedere, anche a richiesta del richiedente, l'esecuzione dei lavori in un diverso periodo, tenendo conto dello sviluppo vegetativo del bosco e della presenza/fenologia e dell'attività riproduttiva delle specie animali presenti. In presenza di esigenze di conservazione di particolari specie animali o vegetali (esigenze riproduttive o legate alla migrazione, ecc.), l'Ente gestore del sito può stabilire ulteriori limiti e prescrizioni.	
Nell'ambito delle aree forestali, è vietato: a) l'uso di specie alloctone negli interventi di forestazione; b) il taglio degli individui di specie arboreo-arbustive di interesse conservazionistico che connotano gli habitat di interesse europeo o risultano protette dalla normativa, fatte salve conclamate e dimostrate esigenze di sicurezza pubblica; c) l'attività di forestazione artificiale nei prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi sottoposti a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito che risultino necessari alla difesa del suolo o per il ripristino naturalistico, da effettuarsi, comunque, tramite l'impiego di specie autoctone. La componente arbustiva del bosco/sottobosco deve essere rispettata, in particolare, per le specie chiave degli habitat e per le specie sporadiche, in modo da favorire la maggior diversificazione specifica. In corrispondenza del reticolo idrografico minore formato da rii, per una fascia spondale di 5 m, è vietata l'eliminazione di piante arboreo-arbustive (in piedi o schiantate), ad eccezione di vitalba o rovo, purché la loro presenza non rechi pregiudizio al normale deflusso idrico.	
È vietato abbattere piante vetuste, cariate e cavitate di diametro superiore a 30 cm, appartenenti a qualunque specie (salvo che per dimostrate ragioni di sicurezza) ovvero abbattere piante arboree di qualunque dimensione che presentino nella chioma nidi voluminosi (es. corvidi, rapaci, ecc.) in quanto spesso riadattati e riutilizzati da specie di interesse comunitario (es. allocco, sparviere, pecchiaiolo, ecc.). Qualora necessaria, per motivi di incolumità di persone e cose, la rimozione di piante cavitate o vetuste deve essere compensata con la posa di rifugi alternativi (es. nidi artificiali e bat box) e, comunque, con il rilascio in zona della necromassa derivante dal taglio. La tutela deve essere assicurata anche agli alberi morti in piedi e alle alberature già cadute a terra in quanto "alberi habitat".	
È vietato bruciare i residui degli interventi forestali (di qualunque genere) o colturali (patate, sfrondamenti). Il materiale di risulta dell'intervento (salvo quanto non raccolto e trasportato fuori dal bosco come legna da ardere) deve essere rilasciato nel bosco accatastandolo in appositi cumuli al fine di favorire la microfauna e microflora legata a questo tipo di habitat forestale; tali cumuli devono essere posti almeno a 10 m da percorsi, piste, corsi d'acqua o aree di transito di mezzi/persone. In relazione al divieto di abbruciamento di cui sopra, sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.	

Nella realizzazione di interventi forestali finanziati dall'Ente gestore del sito o da altri Enti pubblici è obbligatorio utilizzare oli lubrificanti biodegradabili.	
Nel caso di utilizzazione forestale è vietato il taglio raso; il taglio raso è consentito solo per finalità di pubblico interesse (es. fasce tagliafuoco, fasce di rispetto in corrispondenza delle linee elettriche, problematiche fitosanitarie, ecc.), senza prelievo delle biomasse a fini commerciali e su superfici inferiori a 1 ettaro (es. 1 km x 10 m): l'intervento è comunque soggetto a prescrizioni relative a tempi e modalità realizzative.	
Nel caso di formazioni con presenza di specie latifoglie alloctone, in particolare robinia e ailanto, il taglio di utilizzazione (ceduazione/avviamento all'alto fusto) deve avere carattere selettivo mirando al ripristino della naturalità della cenosi che promuova l'invecchiamento della componente alloctona e la sostituzione con specie autoctone adatte, individuate dall'Ente gestore del sito. Il taglio di piante/polloni di tali specie (in particolare nel caso della robinia) deve avvenire con il rilascio di polloni in numero sufficiente ad evitare un ricaccio troppo vigoroso; nelle zone dominate da robinia sarà necessario assicurare il rispetto delle specie autoctone.	
Nel caso di rimboschimenti a conifere l'intervento deve mirare al ripristino della diversità e naturalità della cenosi attraverso un graduale e progressivo reingresso delle comunità originarie (latifoglie e/o conifere autoctone).	
Le matricine devono essere scelte tra quelle risultanti dal turno precedente ancora in buone condizioni, o in subordine da piante nate da seme o, in mancanza, selezionando i polloni migliori e più sviluppati o potenzialmente più idonei alla formazione obiettivo; le piante rilasciate devono essere distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata, privilegiando l'eliminazione di specie alloctone o di origine artificiale.	
Nei boschi cedui che non siano stati utilizzati per un periodo uguale o superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dal Regolamento forestale regionale, è consentita unicamente la conversione all'alto fusto.	
È vietato eliminare i castagni da frutto e trasformare il castagneto come formazione forestale in coltura: nelle aree con presenza di castagneto sono ammessi unicamente tagli selettivi e impianti finalizzati al mantenimento/recupero del castagno, anche a fini produttivi, e al contenimento delle specie forestali invasive e alloctone.	
Sono vietati i trattamenti insetticidi nelle aree forestali, ad eccezione di tecniche biologiche; sono fatte salve eventuali deroghe in attuazione di prescrizioni dell'Autorità fitosanitaria.	
È vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea, compresa la fascia di pertinenza degli impianti tecnologici (linee elettriche, telefoniche, metanodotti, ecc.) dal 15 marzo al 30 agosto, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Nelle aree forestali è possibile la realizzazione di fasce taglia fuoco sulla base di un progetto sottoposto a Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> o di <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Nel caso degli arbusteti e cespuglieti, spontanei o di impianto artificiale, sono ammessi i seguenti interventi: - interventi di indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione al fine conservare l'habitat di interesse comunitario dai processi di successione o per mantenere l'idoneità dell'habitat di specie; - interventi di contenimento e controllo a margine dei coltivi; controllo sugli effetti di possibili eventi negativi, climatici o biologici, in particolare la realizzazione di fasce paraifuoco.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati.	
E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo.	
E' vietato far vagare i cani al di fuori di sentieri e delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le attività autorizzate (es. utilizzo unità cinofile).	
E' vietato l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle seguenti specie: Gallinella d'acqua (<i>Gallinula chloropus</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>) e frullino (<i>Lymnocyptes minimus</i>);	
È vietato l'utilizzare e detenere di munizioni contenenti piombo; tale divieto si applica a tutte le forme di caccia (agli ungulati, da appostamento, vagante, ecc.) e alle operazioni di controllo faunistico	
E' vietato l'allevamento di fauna selvatica con l'eccezione di attività di conservazione naturalistica ex situ ovvero di Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) autorizzato	
E' vietata la realizzazione di nuove strutture fisse venatorie (altane, appostamenti fissi) nel raggio di 500 m dai siti di nidificazione di rapaci di interesse comunitario	
E' vietato il rilascio di animali vivi (es. quaglie, ecc.) al fine di addestramento cani	

Nel caso di progetti, programmi e interventi di reintroduzione o ripopolamento di specie selvatiche, in particolare, di interesse comunitario, comprese le operazioni di liberazione/reintroduzione di esemplari recuperati provenienti o meno da CRAS autorizzati è obbligatorio acquisire la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato il controllo demografico delle popolazioni di corvidi con l'uso di gabbie	
E' vietato il controllo di volpe, tasso o istrice mediante intervento nelle tane o zone di rifugio, anche se in ipogei artificiali o manufatti	
E' vietato il controllo di predatori (volpe, tasso, ecc.) se non in presenza di consistenti e dimostrati danni al patrimonio zootecnico e, comunque, applicando metodi e tecniche selettive; tali attività devono essere precedute dall'applicazione dei metodi ecologici di cui all'art. 19 della L. 157/92;	
Sono vietate le attività di controllo se non con metodi selettivi; in particolare, nel caso di ungulati è obbligatorio operare mediante prelievo selettivo (chiusino, caccia di selezione, girata appositamente regolamentata) per ridurre l'impatto su habitat e specie	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato il recupero, immissione, ripopolamento di fauna ittica in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietata la liberazione o l'immissione nell'ambiente naturale di esemplari di animali allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dal Programma ittico regionale di cui all'art. 5 della Legge Regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne."	
E' obbligatorio l'impiego di "piombini atossici" privi di piombo	
E' vietata la pesca delle specie ittiche incluse negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Sono vietate le captazioni idriche, esistenti o nuove, che non rispettano il rilascio del deflusso minimo vitale nei corsi d'acqua naturali	
Sono vietate le captazioni idriche e le attività che comportano un innaturale e anticipato prosciugamento degli specchi d'acqua o delle zone umide nel periodo estivo; il prelievo deve essere dunque sospeso secondo quanto previsto dalla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato l'accesso ai mezzi e gli interventi negli alvei dei corsi d'acqua nel periodo riproduttivo tra il 1 marzo e il 31 luglio, qualora non sussistano pericoli per la pubblica incolumità e l'intervento non presenti il carattere di indifferibilità e urgenza o si configuri un rilevante interesse pubblico.	
Fatti salvi i procedimenti già avviati, è vietata la realizzazione di impianti idroelettrici che comportino la creazione di nuovi sbarramenti anche se temporanei	
Lungo i corsi d'acqua è vietato il taglio raso della vegetazione arborea; è consentito unicamente il taglio selettivo per garantire la sicurezza idraulica e contemporaneamente la funzionalità dell'habitat. È obbligatorio il mantenimento della vegetazione ripariale e di elementi naturali se compatibile con le esigenze idrauliche.	
È vietato il tombamento o il parziale riempimento di pozze e raccolte d'acqua con materiali di varia natura (terra, rifiuti, patate, sfalci, ecc.).	
Nel caso di concessione di prelievo di acque pubbliche, è obbligatorio provvedere alla misurazione delle captazioni mediante contatore.	
Fino a quando l'Ente gestore del sito non avrà definito le acque sorgive e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate, in analogia a quanto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale all'art. 164, non possono essere rilasciate nuove concessioni per evitare effetti negativi sul sito Nel caso di rinnovo della concessione, è necessario procedere ad una Valutazione di incidenza Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
Rigorosa protezione degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico comunitario, nazionale e regionale, tra cui, in particolare, i seguenti: 3130 - Acque stagnanti oligotrofiche mesotrofiche 3140 - Acque oligotrofiche con vegetazione bentica di Chara 3150 - Laghi eutrofici Magnopotamion Hydrocarithion 3240 - Fiumi alpini e vegetazione riparia Salix eleagnos 3270 - Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 6110* - Terreni erbosi Alyso-Sedion 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura orchidee 6220* - Percorsi substeppici di graminacee Therobrachypodietea)	

6430 - Bordure planiziali ontane con megaforbie idrofile 91AA - Boschi orientali quercia bianca 91E0* - Foreste alluvionale Alnus glutinosa e F. excelsior 9260 - Castanea sativa 92A0 - Galleria Salice e pioppo	
La tutela degli ambienti ipogei interessa sia le grotte che le aree immediatamente all'esterno, che le diverse cavità artificiali (rifugi bellici, cave di arenaria, ecc.), in cui si rinvencono spesso specie animali vulnerabili (chiroterri, anfibi, rettili, ecc.); è vietato ostruirle, occluderne l'accesso, illuminarle, accendere fuochi o accedere in assenza della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Per le specie animali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - catturare o uccidere in modo deliberato qualsiasi individuo di tali specie selvatiche nell'ambiente naturale, seminaturale o presso ambienti artificiali o manufatti; - disturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione; - distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale; - deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di interesse comunitario, anche se presso manufatti o edifici. Per le specie vegetali di interesse comunitario presenti nel sito è vietato: - raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale; - possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della Direttiva 92/43/CEE e, comunque, nel rispetto della normativa sul loro possesso.	
È vietata l'introduzione di specie alloctone (art. 11 LR n. 6/05). L'eventuale presenza di esemplari di specie alloctone verrà contrastata sia con il loro recupero sia, qualora necessario, attraverso la predisposizione di appositi piani di controllo ed eradicazione basati su tecniche selettive e, per quanto possibile, incruente. Occorrerà, in particolare, agire tempestivamente nel caso di presenza di specie particolarmente invasive o di altre specie impattanti sulle biocenosi.	
E' vietato il disturbo alla fauna selvatica, con particolare riferimento a quella di interesse comunitario	
È vietato alimentare artificialmente la fauna selvatica ad eccezione di attività legate al controllo faunistico previsto da appositi Piani dell'Ente gestore del sito, di attività di ricerca, monitoraggio o didattiche, di attività di birdgardening amatoriale: in ogni caso queste attività devono essere preventivamente sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato distribuire sostanze di cui risulti dichiarata la pericolosità per la fauna selvatica (es. rodenticidi, ecc.) al di fuori dello stretto ambito domestico o produttivo.	
È vietato appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi; sono fatte salve specifiche attività di ricerca, monitoraggio o attività divulgative sottoposte alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato liberare o immettere nel sito esemplari di fauna selvatica, anche se autoctona, in assenza di una specifica	
Sono vietati tutti i mezzi di cattura o di raccolta non selettivi di specie animali e vegetali, suscettibili di provocare localmente la scomparsa, la riduzione della popolazione o di perturbarne gravemente la tranquillità nel caso delle specie animali. Le attività di ricerca e monitoraggio floro-faunistico ed ecologico, in particolare quelle sulle specie animali e vegetali di cui agli Allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE e delle specie di uccelli di cui all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e sui relativi habitat di vita, sono soggette alla Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato: - realizzare foto e riprese in contesti non contemplati presso siti riproduttivi, roost, rifugi, tane, piste, rendez-vous, siti di alimentazione; - collocare e utilizzare trappole fotografiche o videocamere, anche tramite l'impiego di aeromodelli, droni o aquiloni; - predisporre altane, capanni o altre strutture (fisse o mobili), o farne utilizzo; - utilizzare esche alimentari, richiami acustici, attrattivi; - posizionare rifugi artificiali o altri manufatti.	
ZPS IT4050030 Cassa di Espansione Dosolo	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	

E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
ZSC-ZPS IT4050031 Cassa di Espansione del Torrente Samoggia	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia agli uccelli acquatici in forma vagante e da appostamento (o apprestamento) fisso, per più di 1 intera giornata alla settimana dall'alba al tramonto o per più di 2 giornate alla settimana dall'alba alle ore 14,30, scelte fra giovedì, sabato e domenica.	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide.	
E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superi il 50% dell'intera superficie.	
SIC-ZPS IT4050032 Monte dei Cucchi, Pian di Balestra	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia vagante in gennaio, ad eccezione della caccia di selezione degli ungulati	
ZSC-ZPS IT4060001 Valli di Argenta	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietata la pesca e la detenzione della lasca <i>Protochondrostoma genei</i> e del Barbo comune <i>Barbus plebejus</i>	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	

ZSC-ZPS IT4060002 Valli di Comacchio	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
E' vietato avvicinarsi a meno di 150 m e sbarcare su isolotti, dossi e barene dal 1 aprile e il 31 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato accedere in Valle Spavola e Valle Capre; sono fatti salvi i soggetti preposti alla pubblica sicurezza idraulica, al soccorso, alla vigilanza, alla protezione civile, all'antincendio e alla manutenzione dei manufatti, e quelli per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
È vietata la pesca e la detenzione della Lampreda di mare <i>Petromyzon marinus</i> e del Barbo comune <i>Barbus plebejus</i>	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC-ZPS IT4060003 Vene di Bellocchio, Sacca di Bellocchio, Foce del fiume Reno, Pineta di Bellocchio	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	

L'accesso lungo la spiaggia è consentito soltanto nel tratto antistante la laguna "Ancona" di Bellocchio (tra il Lido di Spina e la foce del canale Gobbino). Nel periodo riproduttivo dell'avifauna, dal 1 marzo al 31 luglio, è vietato avvicinarsi a meno di 50 m dalle zone di nidificazione; è consentito recintare le aree di nidificazione di specie particolarmente sensibili.	
E' vietato l'accesso alle Riserve Naturali dello Stato presenti nel sito, a piedi e/o su natanti, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo nelle aree appositamente individuate dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi di difesa costiera, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
L'Ente gestore del sito individua i tratti di arenile rimasti accessibili per il turismo balneare e/o l'attracco lungo le spiagge allo stato naturale	
E' vietato l'accesso ai cani, anche al guinzaglio.	
E' vietata la costruzione e l'utilizzo di strutture per l'ombreggio/rifugio anche precarie sulla spiaggia. L'Ente gestore del sito provvede, eventualmente in autonomia, alla demolizione/rimozione delle stesse.	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito	
E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale. Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000: - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare la pesca nel tratto di mare a nord della foce del fiume Reno	
E' vietato utilizzare il Lago di Spina a fini produttivi, quali pesca, acquacoltura e molluschicoltura	
Per la specie <i>Huso huso</i> , storione Ladano o Beluga è vietato: a) catturare o uccidere esemplari nell'ambiente naturale; b) perturbare tale specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta; e) possedere, trasportare, scambiare e commercializzare esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore della presente misura	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC-ZPS IT4060004 Valle Bertuzzi, Valle Porticino, Caneviè	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo	

Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC-ZPS IT4060005 Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Dune e isole della sacca di Gorino", a piedi e/o su natanti, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo nelle aree appositamente individuate dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi di difesa costiera, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
L'Ente gestore del sito individua i tratti di arenile rimasti accessibili per il turismo balneare e/o l'attracco lungo le spiagge allo stato naturale. L'accesso con natanti (canoe, gommoni, moto d'acqua, ecc.) è vietato durante il periodo di nidificazione (1 marzo – 31 luglio); durante il resto dell'anno eventuali iniziative culturali, sportive, episodiche e/o periodiche, ecc. sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato avvicinarsi a meno di 150 m dalle zone di nidificazione nello scanno esterno di Goro e nello scanno di Volano, dal 1 marzo al 31 luglio, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; è consentito recintare le aree di nidificazione di specie particolarmente sensibili.	
E' vietato l'accesso ai cani, anche al guinzaglio.	
E' vietata la costruzione e l'utilizzo di strutture per l'ombreggio/rifugio anche precarie sulla spiaggia della Riserva Naturale dello Stato "Dune e isole della sacca di Gorino". L'Ente gestore del sito provvede, eventualmente in autonomia, alla demolizione/rimozione delle stesse.	
E' vietata l'introduzione volontaria di qualsivoglia specie animale e vegetale estranea, anche semidomestica, nella Riserva Naturale dello Stato "Dune e isole della sacca di Gorino"	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	

<p>E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.</p> <p>Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile. 	
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>	
<p>Per la specie <i>Huso huso</i>, storione Ladano o Beluga è vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) catturare o uccidere esemplari nell'ambiente naturale; b) perturbare tale specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta; e) possedere, trasportare, scambiare e commercializzare esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore della presente misura 	
<p>L'accesso agli specchi d'acqua compresi nella Riserva Naturale dello Stato "Dune e isole della sacca di Gorino" è consentito per attività connesse alla pesca professionale.</p> <p>Sono, comunque, da rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) il rispetto delle distanze dalle aree di nidificazione nel periodo 1 marzo – 31 luglio (distanza minima 150 m); 2) il divieto permanente di attracco/sbarco alle aree emerse/parzialmente emerse. <p>Il rilascio di nuove concessioni di pesca, così come ogni altra attività che modifichi o preveda nuove installazioni, adeguamenti, vigilanza alle zone di pesca già esistenti, sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>	
<p>SIC-ZPS IT4060007 Bosco di Volano</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p>E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Po di Volano", a piedi e/o in bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito.</p> <p>Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.</p>	

E' vietato l'accesso con natanti (canoe, gommoni, moto d'acqua, ecc.) alle zone umide di foce durante il periodo di nidificazione (1 marzo – 31 luglio); durante il resto dell'anno eventuali iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Nella Riserva Naturale dello Stato "Po di Volano", lungo la viabilità liberamente accessibile al pubblico, l'accesso ai cani è consentito al guinzaglio.	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare.	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito	
E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale. Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000: - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare la pesca del novellame in tutti i compartimenti marittimi	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura le strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZPS IT4060008 Valle del Mezzano	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
Attività selvicolturale	

Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC IT4060009 Bosco di Sant'Agostino o Panfilia	Regione Emilia- Romagna
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato circolare con veicoli a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati	
E' vietata la circolazione ciclo-pedonale al di fuori dei sentieri e della viabilità forestale; sono fatti salvo gli aventi diritto alla ricerca e raccolta del tartufo, nonché i soggetti autorizzati dall'Ente gestore del sito previa Valutazione di incidenza (Vinca)	
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare gli esemplari arborei morti e prelevare legname; sono fatti salvi gli interventi gestionali che mantengono la percorribilità e la sicurezza dei sentieri, la stabilità degli argini, nonché gli interventi previsti dal Piano di gestione	
Attività venatoria e gestione faunistica	
Sono vietati gli appostamenti temporanei all'interno e nel raggio di 150 m dalle zone umide	
E' vietato esercitare l'attività venatoria nelle zone umide, e nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie delle stesse risultano ricoperte da ghiaccio superiori il 50% dell'intera superficie	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
Sono vietate la ricerca e la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi) nelle aree indicate come Zona B, denominata Catino, e Zona C; i periodi e le aree di ricerca e di raccolta sono definite dell'Ente gestore del sito. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita esclusivamente ai possessori di apposito tesserino, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24/91, modificata dalla L.R. n. 20/96, e le successive disposizioni regionali (DGR n. 1644/97)	
ZSC-ZPS IT4060010 Dune di Massenzatica	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
E' vietato effettuare la pratica del motocross e della mountain-bike	
E' vietato uscire dai sentieri, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	

E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZPS IT4060011 Garzaia dello Zuccherificio di Codigoro e Po di Volano	Regione Emilia-Romagna
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC-ZPS IT4060012 Dune di San Giuseppe	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
E' vietato effettuare la pratica del motocross e della mountain-bike	
E' vietato uscire dai sentieri, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività agricola e zootecnica	
E' obbligatorio effettuare lo sfalcio nei prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia in tutta la fascia marina interna al sito	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare la pesca del novellame in tutti i compartimenti marittimi	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato raccogliere o danneggiare esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Centaurea tommasinii</i> , <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Ruscus aculeatus</i> , <i>Erianthus ravennae</i>	

<p style="text-align: center;">ZPS IT4060014 Bacini di Jolanda di Savoia</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4060015 Bosco della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle Falce, La Goara</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p>E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Bosco della Mesola", a piedi e/o in bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito definita come "Area aperta al pubblico" dal 1 marzo al 31 ottobre. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.) anche nella porzione di Riserva usualmente preclusa, da effettuarsi anche con mezzo di trasporto collettivo previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.</p>	
<p>E' vietato l'accesso ai cani, anche al guinzaglio.</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza.</p>	
<p>Attività agricola e zootecnica</p>	
<p>E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, gli organi falcianti dovranno essere posizionati a 10 cm da terra</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	

Attività venatoria e gestione faunistica	
<p>E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.</p> <p>Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile. 	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC-ZPS IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico	Regione Emilia- Romagna
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
<p>Per la specie <i>Huso huso</i>, storione Ladano o Beluga è vietato:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) catturare o uccidere esemplari nell'ambiente naturale; b) perturbare tale specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo, lo svernamento e la migrazione; c) distruggere o raccogliere le uova nell'ambiente naturale; d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta; e) possedere, trasportare, scambiare e commercializzare esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore della presente misura 	
ZPS IT4060017 Po di Primaro e Bacini di Traghetto	Regione Emilia- Romagna
SIC IT4060018 Adriatico settentrionale – Emilia-Romagna	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
<p>Nel Sito di Importanza Comunitaria IT4060018 Adriatico settentrionale – Emilia-Romagna sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia dell'ambiente marino tutelato, con particolare riguardo agli habitat e alle specie di interesse comunitario tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e, nello specifico, alle tartarughe marine e ai tursiopi per i quali il sito stesso è stato istituito.</p> <p>Di seguito, sono riportati i fondamentali obblighi e divieti specifici per la tutela del sito stesso e delle specie in esso presenti.</p> <p><u>Divieti</u></p> <ol style="list-style-type: none"> a) Divieto di utilizzare palangari e lenze ad amo singolo e plurimo, sia per i pescatori professionisti che per i pescatori dilettantistico-sportivi; b) Divieto di realizzare nuovi impianti eolici a mare; c) Divieto di realizzare attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio del SIC; d) Divieto di praticare windsurf, kitesurf, sci nautico, moto d'acqua, rimorchio a motore di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari) e di organizzare manifestazioni nautiche e motonautiche; e) Divieto di avvicinarsi volontariamente a tartarughe marine e tursiopi, a meno che non siano gli stessi esemplari ad avvicinarsi alle imbarcazioni o alle persone; f) Divieto di catturare e somministrare alimenti agli esemplari di tartarughe marine e tursiopi; 	

<p>g) Fatta eccezione per i mezzi a motore dediti alla pesca professionale, è vietato transitare a tutti i mezzi nautici, a motore e non, ad una velocità superiore ai 8 nodi; tale velocità potrà essere superata in caso di condizioni meteomarine avverse o per il verificarsi di problemi di sicurezza e di salute a bordo che implichino la necessità di un rientro immediato in porto;</p> <p>h) Divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca nell'area SIC attualmente coincidente con il poligono militare di tiro "Foce Reno" (echo 346).</p> <p><u>Obblighi</u></p> <p>a) comunicare il rinvenimento di esemplari di tartarughe marine e tursiopi morti, feriti o vivi, ma in difficoltà, alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti o ai centri di recupero autorizzati;</p> <p>b) mantenere una rotta rettilinea quando le reti a strascico e a traino sono in attività;</p> <p>c) contrassegnare con TAG le reti da posta e le altre attrezzature da posta;</p> <p>d) applicare alle attrezzature da pesca attualmente in uso gli strumenti di riduzione di bycatch per le tartarughe qualora ritenuti efficaci come misure di mitigazione nell'ambito dell'applicazione delle attività di studio e monitoraggio indicate negli interventi attivi</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4070001 Punte Alberete, Valle Mandriole</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po</p>
<p><i>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</i></p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p><i>Attività turistico-ricreativa</i></p>	
<p>È vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>È vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p><i>Attività agricola e zootecnica</i></p>	
<p>È obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra</p>	
<p><i>Attività selvicolturale</i></p>	
<p>Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p><i>Attività venatoria e gestione faunistica</i></p>	
<p>È vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)</p>	
<p><i>Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità</i></p>	
<p>È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate</p>	
<p><i>Altre attività</i></p>	
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i></p>	

<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alisma lanceolatum</i>, <i>Hydrocotyle vulgaris</i>, <i>Baldellia ranunculoides</i>, <i>Sagittaria sagittifolia</i>, <i>Oenanthe fistulosa</i>, <i>Oenanthe lachenalii</i>, <i>Sium latifolium</i>, <i>Rorippa amphibia</i>, <i>Butomus umbellatus</i>, <i>Callitriche lenisulca</i>, <i>Callitriche palustris</i>, <i>Ceratophyllum demersum</i>, <i>Ceratophyllum submersum</i>, <i>Carex viridula</i>, <i>Cladium mariscus</i>, <i>Eleocharis uniglumis</i>, <i>Schoenoplectus lacustris</i>, <i>Schoenoplectus mucronatus</i>, <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>, <i>Schoenus nigricans</i>, <i>Euphorbia palustris</i>, <i>Myriophyllum spicatum</i>, <i>Hydrocharis morsus-ranae</i>, <i>Juncus subnodulosus</i>, <i>Scutellaria hastifolia</i>, <i>Lemna gibba</i>, <i>Lemna minor</i>, <i>Lemna trisulca</i>, <i>Spirodela polyrrhiza</i>, <i>Utricularia australis</i>, <i>Lythrum hyssopifolia</i>, <i>Najas marina</i>, <i>Epilobium tetragonum</i>, <i>Plantago cornuti</i>, <i>Crypsis schoenoides</i>, <i>Erianthus ravennae</i>, <i>Glyceria fluitans</i>, <i>Rumex hydrolapathum</i>, <i>Rumex palustris</i>, <i>Potamogeton natans</i>, <i>Hottonia palustris</i>, <i>Samolus valerandi</i>, <i>Ranunculus ophioglossifolium</i>, <i>Ranunculus peltatus subsp. baudotii</i>, <i>Ranunculus trichophyllus</i>, <i>Riccia fluitans</i>, <i>Salvinia natans</i>, <i>Gratiola officinalis</i>, <i>Veronica anagalloides</i>, <i>Veronica catenata</i>, <i>Veronica scutellata</i>, <i>Thelypteris palustris</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Typha latifolia</i>, <i>Zannichellia palustris subsp. pedicellata</i></p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4070002 Bardello</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p>Attività agricola e zootecnica</p>	
<p>E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra</p>	
<p>E' vietato sfalciare i prati dal 1 marzo al 31 luglio</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4070003 Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	

Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Graphoderus bilineatus</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È obbligatoria la rapida eradicazione da parte dell'Ente gestore del sito e/o dell'autorità competente, in caso di comparsa di specie o popolazioni animali non autoctone in grado di determinare l'estinzione locale di <i>Graphoderus bilineatus</i>	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alisma lanceolatum</i> , <i>Salicornia patula</i> , <i>Salicornia veneta</i> , <i>Hydrocotyle vulgaris</i> , <i>Oenanthe fistulosa</i> , <i>Oenanthe lachenalii</i> , <i>Centaurea tommasinii</i> , <i>Sonchus palustris</i> , <i>Rorippa amphibia</i> , <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Helianthemum jonium</i> , <i>Carex punctata</i> , <i>Cladium mariscus</i> , <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> , <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Euphorbia palustris</i> , <i>Myriophyllum spicatum</i> , <i>Lemna gibba</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Spirodela polyrrhiza</i> , <i>Ornithogalum exscapum subsp. exscapum</i> , <i>Lythrum hyssopifolia</i> , <i>Epilobium tetragonum</i> , <i>Plantago cornuti</i> , <i>Crypsis aculeata</i> , <i>Erianthus ravennae</i> , <i>Ruppia cirrhosa</i> , <i>Ruppia maritima</i> , <i>Anagallis minima</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Ranunculus peltatus subsp. baudotii</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Gratiola officinalis</i> , <i>Veronica anagalloides</i> , <i>Veronica catenata</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>Zannichellia palustris subsp. pedicellata</i>	
ZSC-ZPS IT4070004 Pialasse Baiona, Riseiga e Pontazzo	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC-ZPS IT4070005 Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina

Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", a piedi e/o in bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.	
E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Duna di Porto Corsini", per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito. L'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.	
Nella Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", lungo la viabilità liberamente accessibile al pubblico, l'accesso ai cani è consentito al guinzaglio.	
Nella Riserva Naturale dello Stato "Duna di Porto Corsini", l'accesso ai cani è vietato, anche al guinzaglio, dal 1 marzo al 30 settembre	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare.	
Attività agricola e zootecnica	
E' obbligatorio sfalciare i prati stabili, ad esclusione dei medicaia, a partire dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga; gli organi falcianti devono essere posizionati a 10 cm da terra	
E' obbligatorio mantenere una fascia incolta di almeno 1 m tra le superfici coltivate e gli ambienti ecotonali o forestali degli habitat 2160 Dune con presenza di Hippophae rhamnoides e 2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato tagliare a raso il bosco nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat 2270 Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340 Foreste di Quercus ilex e 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale. Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000: - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.	

Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare la pesca del novellame nel tratto a mare	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC-ZPS IT4070006 Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", a piedi e/o in bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alla Riserva dello Stato è vietato.	
Nella Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", lungo la viabilità liberamente accessibile al pubblico, l'accesso ai cani è consentito al guinzaglio.	
E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare.	
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare a raso il bosco nelle aree caratterizzate dalla presenza degli habitat 2270 Foreste dunari di Pinus pinea e/o Pinus pinaster, 9340 Foreste di Quercus ilex e 9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.	

<p>Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile. 	
<p>Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità</p>	
<p>È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4070007 Salina di Cervia</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p>E' obbligatorio interrare i conduttori nel caso di elettrodotti e linee aeree a media e bassa tensione di nuova realizzazione</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p>E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato. La fruizione della Riserva Naturale dello Stato da parte del pubblico è regolamentata dal Piano di fruizione vigente che stabilisce periodi consentiti, modalità, percorsi accessibili e carico ammissibile di visitatori.</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>E' vietato asportare, nell'area boscata, gli esemplari arborei morti e legname; sono fatti salvi gli interventi gestionali finalizzati a mantenere la percorribilità e la sicurezza delle vie di fruizione, nonché di interventi previsti dal Piano di gestione</p>	
<p>Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.</p> <p>Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. 	

- è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile.	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' obbligatorio effettuare, ai fini della conservazione dell'avifauna nidificante, solitaria e coloniale, il riempimento di tutte le vasche a fini produttivi entro il 15 aprile di ogni anno; la calendarizzazione delle attività di manutenzione delle vasche, degli impianti di pompaggio e delle chiuse deve essere resa coerente con l'applicazione della presente regolamentazione	
E' obbligatorio calendarizzare gli interventi di manutenzione straordinaria, come la rullatura del fondo delle vasche, il ripristino degli argini e la manutenzione delle chiuse, in modo tale da evitarne la coincidenza con la fase riproduttiva delle specie animali (15 marzo – 31 luglio). Nel periodo 1 agosto – 14 marzo la presenza d'acqua deve essere mantenuta su almeno il 30% della superficie di invaso disponibile.	
E' obbligatorio impiegare i sedimenti derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali, prioritariamente all'interno della Salina, utilizzandoli preferibilmente per interventi di manutenzione o di nuova realizzazione di siti per la nidificazione ed il riposo degli uccelli, non raggiungibili da predatori terrestri, o per la manutenzione ed il ripristino degli argini	
E' obbligatorio attuare con regolarità le azioni gestionali previste dal Piano di gestione e, in particolare: mantenimento della circolazione di acqua marina, regolazione dei livelli idrici a tutela delle colonie, manutenzione di argini e isolotti con finalità di conservazione, monitoraggio della qualità delle acque, monitoraggio delle popolazioni ornitiche nidificanti, migranti e svernanti, contenimento della predazione sulle colonie di avifauna nidificante, contenimento del Gabbiano reale, contenimento del disturbo alle colonie	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
ZSC IT4070008 Pineta di Cervia	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare l'attività venatoria	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alisma lanceolatum</i> , <i>Salicornia patula</i> , <i>Oenanthe lachenalii</i> , <i>Trachomitum venetum</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Cladium mariscus</i> , <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> , <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Euphorbia palustris</i> , <i>Ornithogalum exscapum subsp. exscapum</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Lythrum hyssopifolia</i> , <i>Epilobium tetragonum</i> , <i>Crypsis aculeata</i> , <i>Erianthus ravennae</i> , <i>Puccinellia festuciformis</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i>	

<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4070009 Ortazzo, Ortazzino, Foce del Torrente Bevano</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Punta Marina</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p>E' vietato l'accesso alle Riserve Naturali dello Stato "Pineta di Ravenna" e "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" a piedi e/o in bicicletta, per motivi di conservazione e di sicurezza, salvo lungo la viabilità di servizio appositamente individuata dall'Ente gestore del sito. Sono possibili accessi guidati (monitoraggio, pulizia rifiuti, realizzazione di interventi selvicolturali, iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche, ecc.), previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Ad eccezione di dette iniziative culturali-sportive autorizzate, l'accesso a cavallo alle Riserve dello Stato è vietato.</p>	
<p>E' vietato l'accesso alla Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" al di fuori dei tratti di spiaggia individuati per la fruizione balneare e degli attraversamenti consentiti; è, altresì, vietato l'attracco.</p>	
<p>Nella Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", lungo la viabilità liberamente accessibile al pubblico, l'accesso ai cani è consentito al guinzaglio, mentre nella Riserva Naturale dello Stato "Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano" l'accesso ai cani è vietato anche se condotti al guinzaglio</p>	
<p>E' vietata la costruzione e l'utilizzo di strutture per l'ombreggio/rifugio anche precarie sulla spiaggia. L'Ente gestore del sito provvede, eventualmente in autonomia, alla demolizione/rimozione delle stesse.</p>	
<p>E' vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile. Percorsi ciclo-pedonali possono essere realizzati, mantenendo il fondo naturale e previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, nel caso in cui possano contribuire al miglioramento dello stato di conservazione di specie e degli habitat, alla fruizione sostenibile del sito, limitando la frequentazione diffusa, alla creazione di fasce tagliafuoco, alle esigenze di pubblica sicurezza, limitando l'esposizione di pedoni e/o ciclisti al traffico veicolare.</p>	
<p>L'Ente gestore del sito individua i tratti di arenile rimasti accessibili per il turismo balneare e/o l'attracco lungo le spiagge allo stato naturale</p>	
<p>E' vietato l'accesso con natanti (canoe, gommoni, moto d'acqua, ecc.) alle zone umide di foce durante il periodo di nidificazione (1 marzo – 31 luglio); durante il resto dell'anno eventuali iniziative culturali-sportive episodiche e/o periodiche sono possibili previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (Ailanto, Amorpha, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>E' vietato tagliare la vegetazione arbustiva o arborea nel raggio di 10 m dalle zone umide di origine artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini artificiali, stagni, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, casse di espansione e altri bacini artificiali abbandonati); sono fatti salvi gli interventi di taglio della vegetazione, da svolgere preferibilmente a mano, per evitarne l'eventuale copertura o l'interramento, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato esercitare l'attività venatoria in modalità vagante nella fascia di 150 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale.</p>	

<p>Nella fascia di 400 m dal confine esterno delle Riserve Naturali dello Stato, qualora ricadente in un sito della rete Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è consentita l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria dagli appostamenti fissi o temporanei o da apprestamenti, qualora già autorizzati prima della stagione venatoria 2023-2024, ma fino alle ore 14,30. - è vietata l'attività venatoria dagli appostamenti sussidiari o temporanei e da apprestamenti sussidiari o temporanei, ancorché già autorizzati. - è vietata l'autorizzazione di nuovi appostamenti fissi o temporanei o di apprestamenti. - è obbligatorio provvedere al mantenimento di un adeguato livello idrico nella gestione dei chiari da caccia, per i titolari di concessione, anche fuori del periodo venatorio, qualora l'acqua sia disponibile. 	
<p>E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>	
<p>ZSC-ZPS IT4070010 Pineta di Classe</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	
<p>È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche</p>	
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti</p>	
<p>E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (<i>Ailanto</i>, <i>Amorpha</i>, ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	
<p>Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità</p>	
<p>È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti</p>	
<p>E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alisma lanceolatum</i>, <i>Salicornia patula</i>, <i>Hydrocotyle vulgaris</i>, <i>Oenanthe lachenalii</i>, <i>Ceratophyllum demersum</i>, <i>Carex viridulam</i>, <i>Cladium mariscus</i>, <i>Schoenoplectus lacustris</i>, <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>, <i>Schoenus nigricans</i>, <i>Euphorbia palustris</i>, <i>Myriophyllum spicatum</i>, <i>Lemna minor</i>, <i>Ornithogalum exscapum subsp. exscapum</i>, <i>Lythrum hyssopifolia</i>, <i>Epilobium tetragonum</i>, <i>Plantago cornuti</i>, <i>Puccinellia palustris</i>, <i>Hottonia palustris</i>, <i>Samolus valerandi</i>, <i>Ranunculus peltatus subsp. baudotii</i>, <i>Ranunculus trichophyllus</i>, <i>Gratiola officinalis</i>, <i>Typha angustifolia</i>, <i>Typha latifolia</i></p>	
<p>ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola</p>	<p>Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Romagna</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato circolare con veicoli a motore lungo Via Monte Mauro, nel tratto compreso tra il parcheggio della Fattoria Rio Stella e il parcheggio di Ca' Castellina di Sotto, fatta eccezione per i residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e per i proprietari di fabbricati o terreni raggiungibili dalla suddetta strada</p>	
<p>Attività selvicolturale</p>	

<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
E' vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Acer monspessulanum</i> , <i>Rhamnus alaternus</i> , <i>Staphylea pinnata</i> , <i>Carpinus betulus</i> , <i>Quercus cerris</i> , <i>Phillyrea latifolia</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juniperus communis</i> , <i>Juniperus oxycedrus</i> , <i>Quercus ilex</i> , <i>Amelanchier ovalis</i> , <i>Quercus petraea</i> , <i>Pistacia terebinthus</i> , <i>Tilia vulgaris</i>	
E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>Sono vietati nuovi allevamenti di animali, anche in piccolo numero, ad una distanza inferiore di 10 m dai corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito e notificati al soggetto proprietario, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>Sono vietati nuovi impianti a frutteto e altre colture agrarie a meno di 10 m dai corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito e notificati al soggetto proprietario, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>L'Ente gestore del sito può sospendere la captazione delle acque qualora possa determinare il parziale o totale prosciugamento dei corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito</p>	
ZSC IT4070016 Alta Valle del Torrente Sintria	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p> <p>È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
ZSC IT4070017 Alto Senio	Regione Emilia- Romagna
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
ZPS IT4070019 Bacini di Conselice	Regione Emilia- Romagna
Attività turistico-ricreativa.	
E' vietata la balneazione	
E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare l'attività venatoria	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	

E' vietato esercitare l'attività di pesca; è fatta salva l'attuazione dei piani di controllo delle specie esotiche	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' vietato prelevare acqua dai bacini, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato	
ZPS IT4070020 Bacini ex-zuccherificio di Mezzano	Regione Emilia- Romagna
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accedere nei due bacini situati a nord, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato accedere nelle ore notturne, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato l'accesso carrabile da Via Lumiera, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato effettuare la pratica del motocross e della mountain-bike	
E' vietato uscire dai sentieri, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
E' vietato circolare con mezzi a motore; sono fatti salvi i mezzi agricoli e forestali, i mezzi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio, militari, i mezzi occorrenti per l'esecuzione di lavori o di servizio dei gestori di reti tecnologiche e infrastrutturali, nonché i mezzi che consentono l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori, gestori e altri da loro autorizzati	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare l'attività di pesca; è fatta salva l'attuazione dei piani di controllo di specie esotiche	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Typha latifolia</i> . <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Scutellaria hastifolia</i> , <i>Rumex palustris</i>	
ZSC-ZPS IT4070021 Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
È vietato realizzare nuovi impianti fotovoltaici a terra e nelle acque lentiche	
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accendere fuochi all'esterno di aree appositamente predisposte o delle normali pratiche agricole, nelle forme e nei modi consentiti dalle norme vigenti	
E' vietato sorvolare a bassa quota (inferiore a 500 m AGL - Above Ground Level) con qualunque tipo di velivolo a motore, compresi i droni, sopra aree boscate e zone di arenile caratterizzate da presenza di residui di duna, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito; sono fatti salvi i sorvoli per motivi di soccorso, di vigilanza, di protezione civile, antincendio e militari	
Attività selvicolturale	
Nelle aree forestali e nei rimboschimenti è vietato l'utilizzo di diserbanti, fertilizzanti di sintesi, liquami, fanghi e digestati, nonché il pirodiserbo fatto salvo l'utilizzo mirato di sostanze diserbanti quando valutato necessario per il controllo di specie infestanti (<i>Ailanto</i> , <i>Amorpha</i> , ecc.) previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	

Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare l'attività di pesca nella cava ex-fornace Violani; è fatta salva l'attuazione dei piani di controllo di specie esotiche	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alisma lanceolatum</i> , <i>Baldellia ranunculoides</i> , <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Ceratophyllum demersum</i> , <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> , <i>Euphorbia palustris</i> , <i>Myriophyllum spicatum</i> , <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Ranunculus peltatus subsp. baudotii</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Veronica anagalloides</i> , <i>Thelypteris palustris</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>Carex rostrata</i> , <i>Nymphoides peltata</i> , <i>Nuphar lutea</i> , <i>Epilobium tetragonum subsp. tetragonum</i> , <i>Persicaria amphibia</i> , <i>Potamogeton pusillus</i> , <i>Potamogeton trichoides</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Trapa natans</i>	
ZSC-ZPS IT4070022 Bacini di Russi e Fiume Lamone	Regione Emilia- Romagna
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> , <i>Nuphar lutea</i> , <i>Hottonia palustris</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Ranunculus trichophyllus subsp. Trichophyllus</i> , <i>Veronica anagalloides</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i>	
ZPS IT4070023 Bacini di Massa Lombarda	Regione Emilia- Romagna
Attività turistico-ricreativa.	
E' vietata la balneazione	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato	
ZSC IT4070024 Podere Pantaleone	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato.	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Oenanthe lachenalia</i> , <i>Butomus umbellatus</i> , <i>Euphorbia palustris</i> , <i>Myriophyllum spicatum</i> , <i>Scutellaria hastifolia</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Utricularia australis</i> , <i>Marsilea quadrifolia</i> , <i>Nymphoides peltata</i> , <i>Potamogeton natans</i> , <i>Veronica catenata</i> , <i>Trapa natans</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>Typha minima</i>	
ZSC IT4070025 Calanchi Pliocenici dell'Appennino faentino	Regione Emilia- Romagna

<p style="text-align: center;">SIC IT4070026 Relitto della piattaforma Paguro</p>	<p style="text-align: center;">Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Delta del Po</p>
<p>Attività turistico-ricreativa</p>	
<p>E' vietato accedere e sostare con qualsiasi imbarcazione non autorizzata. I soggetti autorizzati all'accesso possono unicamente organizzare e realizzare immersioni subacquee sportive/ricreative; possono essere autorizzati anche gli Istituti di ricerca, gli Enti e le Associazioni non aventi scopo di lucro. Le attività di ricerca e monitoraggio nell'area "Relitto della Piattaforma Paguro", opportunamente programmate e concordate con le competenti Autorità, hanno la precedenza sulle attività subacquee amatoriali. Il soggetto richiedente l'accesso per effettuare immersioni subacquee sportive/ricreative deve nominare un responsabile della sicurezza, che ha il compito di guidare/seguire/accompagnare i visitatori e risponde della loro sicurezza. Non può essere superato il numero di 40 operatori subacquei presenti contemporaneamente in acqua (n. 20 alla boa A collocata sul relitto, n. 20 fra la boa B collocata sui tralicci delle piattaforme e boa C di servizio). Il conduttore delle unità che accedono alla zona per effettuare le immersioni, deve comunicare alla Guardia Costiera, via VHF ch.16, l'inizio e la fine delle immersioni. Il conduttore delle unità che accedono alla zona è responsabile dei danni eventualmente arrecati alle strutture/attrezzature esistenti. Le imbarcazioni autorizzate, una volta raggiunta la zona, devono essere attraccate alle specifiche boe A, B e C. I soggetti autorizzati devono comunicare giornalmente, anche via fax, alla Capitaneria di Porto di Ravenna il numero dei natanti, dei subacquei e gli orari d'accesso alla zona. Durante le visite sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva per attività scientifico/didattiche e divulgative, nonché ricreative/sportive. La Capitaneria di Porto di Ravenna e la Regione Emilia-Romagna possono disporre la sospensione delle visite/immersioni e di ogni altra attività precedentemente autorizzata per comprovate esigenze di salvaguardia ambientale o di sicurezza</p>	
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietato esercitare l'attività venatoria</p>	
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>	
<p>E' vietato esercitare qualsiasi tipo di pesca (sportiva o professionale) con qualsiasi tipo di strumento/attrezzo</p>	
<p>E' vietato catturare, raccogliere o danneggiare intenzionalmente qualsiasi esemplare di specie animale e/o vegetale, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché sversare liquidi di qualsiasi specie, idrocarburi e/o olii esausti</p>	
<p>E' vietato effettuare attività che possano arrecare danno al patrimonio naturale, nonché alla tranquillità dei luoghi</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4070027 Bacino dell'ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia-Romagna</p>
<p>Altre attività</p>	
<p>E' vietato eliminare le aree di canneto, di prato stabile e di prato allagato</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC-ZPS IT4080001 Foresta di Campigna, Foresta la Lama, Monte Falco</p>	<p style="text-align: center;">Parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio</p>
<p>Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti</p>	

E' obbligatoria la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione	
Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto. Esclusivamente per casi di pubblica utilità, i pannelli fotovoltaici potranno essere installati a terra nelle immediate vicinanze dei fabbricati, al fine di alimentare questi ultimi e previa Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate	
Attività turistico-ricreativa	
Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Divieto di organizzazione e promozione di escursioni che prevedano camminamento direttamente sull'alveo dei torrenti (ad es. torrentismo), ad esclusione di tratti di sentieri ufficiali con segnaletica CAI che prevedano passaggi obbligati di attraversamento di ambienti fluviali	
Obbligo di conduzione dei cani al guinzaglio, ad esclusione dei cani delle forze dell'ordine e dei cani a guardia e a conduzione delle greggi.	
E' vietato esercitare il sorvolo per finalità ricreative con qualunque tipo di aeromobile.	
È vietato praticare il campeggio, fatta eccezione per le aree opportunamente individuate ed autorizzate; è vietato l'uso di tende in prossimità di bivacchi o rifugi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
E' vietato l'utilizzo di biciclette (es. mountain bike, e-bike, ecc.), il passaggio a cavallo organizzato, l'escursionismo organizzato a piedi, comprese le ciaspole, al di fuori della viabilità principale e secondaria, compresi i sentieri ufficiali e opportunamente tracciati; nei tratti consentiti, se in bici o a cavallo, occorrerà procedere ad una velocità particolarmente moderata.	
Gli Enti gestori del sito si riservano la possibilità di limitare ulteriormente, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi.	
È vietato arrecare disturbo all'ambiente con intense fonti luminose o con emissioni sonore a volume elevato derivanti da sistemi di amplificazione, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti)	
Attività selvicolturale	
Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco in presenza dei seguenti habitat 5130, 6210, 6220	
E' vietata la completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro in presenza dei seguenti habitat: 9220, 9260, 9180, 9130 qualora su terreni di proprietà pubblica	
E' vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile in presenza dei seguenti habitat: 91E0, 9220, 9260, 9180, 9130	
Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Accipiter gentilis</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Falco peregrinus</i>	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.	

<p>Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. <p>Il numero e l'individuazione delle piante da rilasciare saranno valutati, preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi, in relazione allo stadio evolutivo, alla quantità di necromassa presente e al livello di maturità dei popolamenti forestali interessati.</p> <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>	
<p>Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco</p>	
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche</p>	
<p>Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, gli Enti gestori del sito possono prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci</p>	
<p>Sono consentite captazioni idriche, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito, purché siano garantiti il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici interessati e i rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale</p>	
<p>Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito</p>	
<p>E' obbligatoria la Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat: 3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 legati alle zone umide</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>Sono vietati la raccolta e il possesso di esemplari di <i>Himantoglossum adriaticum</i></p>	
<p>Sono vietati il danneggiamento o l'alterazione di stazioni di presenza e la raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito</p>	
<p>Sono vietati l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni.</p>	
<p>E' obbligatorio in proprietà pubbliche il mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi, di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi, ma ammalorati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose</p>	
<p>Sono vietati la distruzione o l'alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi</p>	
<p>Sono vietati la manipolazione e la cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente Parco, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria</p>	

E' obbligatorio prevedere, in accordo con gli Enti gestori del sito, la progettazione di spazi per chiroterri in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche di proprietà pubblica, anche laddove non sia accertata la presenza di colonie di Chiroterri.	
È vietato alimentare la fauna selvatica non autorizzata dagli Enti gestori del sito.	
È vietato effettuare attività di fototrappolaggio non autorizzate dagli Enti gestori del sito.	
ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta	Parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' obbligatoria la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione	
Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto	
È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate	
Attività turistico-ricreativa	
Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Divieto di organizzazione e promozione di escursioni che prevedano camminamento direttamente sull'alveo dei torrenti (ad es. torrentismo), ad esclusione di tratti di sentieri ufficiali con segnaletica CAI che prevedano passaggi obbligati di attraversamento di ambienti fluviali	
Obbligo di conduzione dei cani al guinzaglio, ad esclusione dei cani delle forze dell'ordine e dei cani a guardia e a conduzione delle greggi.	
L'Ente gestore del sito si riserva la possibilità di limitare ulteriormente, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi.	
È vietato arrecare disturbo all'ambiente con intense fonti luminose o con emissioni sonore a volume elevato derivanti da sistemi di amplificazione, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti)	
Attività selvicolturale	
Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco in presenza dei seguenti habitat 5130, 6210, 6220	
E' vietata la completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro in presenza dei seguenti habitat: 9220, 9260, 9180, 9130 qualora su terreni di proprietà pubblica	
E' vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile in presenza dei seguenti habitat: 91E0, 9220, 9260, 9180, 9130	
Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Accipiter gentilis</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Falco peregrinus</i>	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.	
È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.	
È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	

<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico.</p> <p>Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. <p>Il numero e l'individuazione delle piante da rilasciare saranno valutati, preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi, in relazione allo stadio evolutivo, alla quantità di necromassa presente e al livello di maturità dei popolamenti forestali interessati.</p> <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>	
<p>Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco</p>	
<p>Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche</p>	
<p>Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, l'Ente gestore del sito può prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci</p>	
<p>Sono consentite captazioni idriche, previa Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito, purché siano garantiti il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici interessati e i rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale</p>	
<p>Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, previa Valutazione di incidenza dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>È obbligatoria la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat: 3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 legati alle zone umide</p>	
<p>Altre attività</p>	
<p>Sono vietati la raccolta e il possesso di esemplari di <i>Himantoglossum adriaticum</i></p>	
<p>Sono vietati il danneggiamento o l'alterazione di stazioni di presenza e la raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>Sono vietati l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni.</p>	
<p>È obbligatorio in proprietà pubbliche il mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi, di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi, ma ammalorati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose</p>	
<p>Sono vietati la distruzione o l'alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi</p>	
<p>Sono vietati la manipolazione e la cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dall'Ente gestore del sito, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria</p>	

E' obbligatorio prevedere, in accordo con l'Ente gestore del sito, la progettazione di spazi per chiroterri in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche di proprietà pubblica, anche laddove non sia accertata la presenza di colonie di Chiroterri.	
È vietato alimentare la fauna selvatica non autorizzate dall'Ente gestore del sito.	
È vietato effettuare attività di fototrappolaggio non autorizzate dall'Ente gestore del sito.	
ZSC-ZPS IT4080003 Monte Gemelli, Monte Guffone	Parco nazionale Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' obbligatoria la messa in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria od in ristrutturazione	
Sono consentiti esclusivamente gli impianti fotovoltaici su coperture di edifici principali o secondari. Tecnicamente i pannelli dovranno essere del tipo integrato e cioè installati in luogo del manto di copertura ed incassati in esso, senza cioè debordare dal livello superiore di detto manto	
È vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi tipologia e scaricare liquami dai camper al di fuori delle aree a ciò attrezzate	
Attività turistico-ricreativa	
Limitazioni al transito motorizzato come da art. 13 e art. 19 comma 1 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Divieto di organizzazione e promozione di escursioni che prevedano camminamento direttamente sull'alveo dei torrenti (ad es. torrentismo), ad esclusione di tratti di sentieri ufficiali con segnaletica CAI che prevedano passaggi obbligati di attraversamento di ambienti fluviali	
Obbligo di conduzione dei cani al guinzaglio, ad esclusione dei cani delle forze dell'ordine e dei cani a guardia e a conduzione delle greggi.	
Gli Enti gestori del sito si riservano la possibilità di limitare ulteriormente, dandone comunicazione mediante apposita segnaletica, la percorribilità dei tracciati, nonché di impedire l'accesso a particolari e limitate zone, in relazione a esigenze anche stagionali di tutela dell'ambiente, della fauna e della vegetazione, o per scopi manutentivi.	
È vietato arrecare disturbo all'ambiente con intense fonti luminose o con emissioni sonore a volume elevato derivanti da sistemi di amplificazione, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) in fasce di rispetto di almeno 15 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti)	
Attività selvicolturale	
Sono vietate le attività di forestazione di aree naturali aperte, salvo che per operazioni di recupero o di restauro ambientale come da art. 8 comma 2 delle N.T.A. del Piano del Parco in presenza dei seguenti habitat 5130, 6210, 6220	
E' vietata la completa asportazione di piante morte, secche o deperienti e/o con cavità, e di piante e ramaglia a terra, durante le utilizzazioni forestali. Si indica una soglia minima di 10 mc ad ettaro in presenza dei seguenti habitat: 9220, 9260, 9180, 9130 qualora su terreni di proprietà pubblica	
E' vietata la rinnovazione artificiale, se non per specifiche esigenze di ricostituzione e/o rinaturalizzazione e/o perpetuazione della compagine arborea da attuare con specie autoctone e coerenti con la composizione dell'habitat e fatte salve le esigenze di protezione fitosanitaria, gli interventi a seguito di calamità naturali e quelli necessari alle esigenze di protezione civile in presenza dei seguenti habitat: 91E0, 9220, 9260, 9180, 9130	

Durante il periodo di nidificazione (1 gennaio – 10 agosto) sono vietati interventi selvicolturali o altre attività antropiche che possano causare disturbo presso siti riproduttivi eventualmente noti di specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento alle seguenti: <i>Aquila chrysaetos</i> , <i>Pernis apivorus</i> , <i>Accipiter gentilis</i> , <i>Bubo bubo</i> , <i>Falco peregrinus</i>	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito.	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Il numero e l'individuazione delle piante da rilasciare saranno valutati, preventivamente al rilascio dei titoli autorizzativi, in relazione allo stadio evolutivo, alla quantità di necromassa presente e al livello di maturità dei popolamenti forestali interessati. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
Sono vietate le immissioni ittiche come da art. 12 comma 1, art. 18 comma 2 e 3, art. 30 comma 4 delle N.T.A. del Piano del Parco	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
Nella costruzione di eventuali nuove opere che alterino il deflusso lungo l'alveo e nella manutenzione straordinaria di quelle esistenti, gli Enti gestori del sito possono prescrivere, laddove non vi siano ragioni ambientali contrarie, la realizzazione di idonee scale di rimonta dei pesci	
Sono consentite captazioni idriche, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito, purché siano garantiti il mantenimento dei caratteri biologici dei corpi idrici interessati e i rilasci minimi pari al deflusso minimo vitale	
Negli alvei e nelle loro fasce di rispetto è ammesso il solo taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea, alternando le sponde utilizzate a quelle non oggetto di intervento, dal 11 agosto al 19 febbraio, con asportazione massima del 30% degli esemplari, ogni 10 anni. Sulla sponda opposta si potrà intervenire, purché sia trascorso almeno 1 anno dall'intervento realizzato a fronte. Interventi puntuali per la rimozione di situazioni di rischio possono essere autorizzati, valutate le modalità di intervento, previa Valutazione di incidenza degli Enti gestori del sito	
E' obbligatoria la Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito per piani, progetti, opere e interventi di tipo urbanistico e/o produttivo e/o agricolo in grado di interferire con i deflussi superficiali del sistema idrografico confluyente nei corsi d'acqua con presenza degli habitat: 3140 3240 6430 7220 91E0 92A0 legati alle zone umide	
Altre attività	
Sono vietati la raccolta e il possesso di esemplari di <i>Himantoglossum adriaticum</i>	
Sono vietati il danneggiamento o l'alterazione di stazioni di presenza e la raccolta di scapi fiorali ed elementi di piante di flora di interesse conservazionistico, fatte salve specie e individui per scopi scientifici previa Valutazione di incidenza (Vinca) degli Enti gestori del sito	
Sono vietati l'allevamento e la detenzione di crostacei decapodi alloctoni	

E' obbligatorio in proprietà pubbliche il mantenimento in alberature, filari, parchi e boschi, di tronchi o porzioni di tronchi degli alberi vivi, ma ammalorati, di alberi vetusti e del legno morto, compatibilmente con la garanzia di sicurezza da schianti e crolli di potenziale pericolo per l'incolumità di persone o cose	
Sono vietati la distruzione o l'alterazione delle caratteristiche strutturali ed ecologiche di siti riproduttivi di anfibi	
Sono vietati la manipolazione e la cattura di uova, larve, adulti di anfibi, salvo casi espressamente autorizzati dagli Enti gestori del sito, al fine di limitare l'insorgenza patologie legate alla chitridiomicosi e alla sua possibilità trasmissione involontaria	
E' obbligatorio prevedere, in accordo con gli Enti gestori del sito, la progettazione di spazi per chiroterri in caso di interventi di manutenzione straordinaria di edifici, di ponti o di altre costruzioni antropiche di proprietà pubblica, anche laddove non sia accertata la presenza di colonie di Chiroterri.	
È vietato alimentare la fauna selvatica non autorizzata dagli Enti gestori del sito.	
È vietato effettuare attività di fototrappolaggio non autorizzate dagli Enti gestori del sito.	
ZSC IT4080004 Bosco di Scardavilla, Ravaldino	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Romagna
ZSC IT4080005 Monte Zuccherodante	Regione Emilia-Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato immettere specie ittiche nel tratto sorgenzio del torrente Fosso di Ca' Manenti	
ZSC IT4080006 Meandri del fiume Ronco	Regione Emilia-Romagna
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' consentito esercitare l'attività di pesca alle specie autoctone solo con la tecnica "no kill"	
ZSC IT4080007 Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi	Regione Emilia-Romagna

Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accedere nelle cavità naturali dello Spungone, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Attività selvicolturale	
E' vietato tagliare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie arboree ed arbustive: Tiglio (<i>Tilia x vulgaris</i>), Rovere (<i>Quercus petraea</i>), Cerro (<i>Quercus cerris</i>), Leccio (<i>Quercus ilex</i>), Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>), Ginepro comune (<i>Juniperus communis</i>), Ginepro rosso (<i>Juniperus oxycedrus</i>), Erica (<i>Erica arborea</i>), Erica da scope (<i>Erica scoparia</i>), Borsolo (<i>Staphylea pinnata</i>), Fillirea (<i>Phyllirea latifolia</i>) e Cisto rosso (<i>Cistus incanus</i>)	
Attività venatoria e gestione faunistica	
E' vietato esercitare la caccia a partire dal 1 gennaio ad una distanza di 300 m da tutto il piede della falesia	
E' vietato esercitare la caccia da appostamento fisso o temporaneo ad una distanza di 300 m da tutto il piede della falesia	
E' vietato esercitare la caccia, la caccia in deroga e il controllo dello Storno (<i>Sturnus vulgaris</i>) e dei Passeri (<i>Passer domesticus ssp. italiae</i> e <i>Passer montanus</i>)	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
E' obbligatorio mantenere i raschi e i ghiareti del Rio Albonello, anche in caso di interventi di difesa del suolo	
ZSC IT4080008 Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia	Regione Emilia- Romagna
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stagionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Arisarum proboscideum</i> , <i>Pulmonaria apennina</i> , <i>Campanula tanfanii</i> , <i>Digitalis micrantha</i> , <i>Ononis masquillierii</i> , <i>Ophioglossum vulgatum</i> , <i>Ononis masquillierii</i> , <i>Ophioglossum vulgatum</i> , <i>Plantago maritima</i> , <i>Catabrosa aquatica</i> , <i>Sesleria italica</i> , <i>Zannichellia palustris</i> , <i>Cyclamen hederifolium</i> , <i>Anemonoides trifolia</i> , <i>Delphinium fissum</i> , <i>Helleborus bocconeii</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Typha angustifolia</i>	

<p style="text-align: center;">ZSC IT4080009 Selva di Ladino, Fiume Montone, Terra del Sole</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p style="text-align: center;">ZSC IT4080010 Careste presso Sarsina</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p style="text-align: center;">ZSC IT4080011 Rami del Bidente, Monte Marino</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. <p>Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione" 	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4080012 Fiordinano, Monte Velbe</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p style="text-align: center;">ZSC IT4080013 Montetiffi, Alto Uso</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività venatoria e gestione faunistica</p>	
<p>E' vietata la caccia vagante, ad esclusione della caccia collettiva (braccata e girata) e di selezione per un raggio di 750 m dalle seguenti località:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abbazia di Montetiffi - Cà del Ranco - Le Ville del Monte - Chiesa di Pietra dell'Uso 	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4080014 Rio Mattero e Rio Cuneo</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività di pesca e gestione della fauna ittica</p>	
<p>E' consentito esercitare l'attività di pesca alle specie autoctone solo con la tecnica "no kill"</p>	
<p style="text-align: center;">ZSC IT4080015 Castel di Colorio, Alto Tevere</p>	<p style="text-align: center;">Regione Emilia- Romagna</p>
<p>Attività selvicolturale</p>	
<p>È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.</p>	

È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Rosalia alpina</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Nelle utilizzazioni forestali dei boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica o privata è obbligatorio prevedere i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - il rilascio in loco di almeno un gruppo di 3 faggi/ha abbattuti in modo tale che si accatastino uno sull'altro e senza effettuare il depezzamento; le piante scelte per questi abbattimenti dovranno avere diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, essere in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano - la cercinatura di 3 faggi/ha scegliendo piante con diametro di almeno 25 cm e non superiore a 40 cm, che siano in posizione soleggiata e vicine tra loro qualora le condizioni stazionali lo consentano. Nelle utilizzazioni forestali di boschi a prevalenza di faggio di superficie maggiore di 1 ha di proprietà pubblica, è obbligatorio effettuare i seguenti interventi, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: - la realizzazione di cataste di legna nel numero di 1/ha di superficie oggetto di taglio; dette cataste dovranno essere realizzate con almeno dieci tronchi di diametro non inferiore a 20 cm, con elementi lunghi almeno 1 m, sollevati da terra per circa 20 cm e ubicate lontano dalla viabilità - l'esbosco del legname di faggio è vietato dal 1 luglio; tale legname non potrà più essere asportato e sarà abbandonato in bosco, al fine di tutelare le specie di xilofagi dall'effetto trappola correlato all'esbosco di legna da questi utilizzata come siti idonei per la riproduzione"	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Arisarum proboscideum, Pulmonaria apennina, Campanula tanfanii, Digitalis micrantha, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Ononis masquillierii, Ophioglossum vulgatum, Plantago maritima, Catabrosa aquatica, Sesleria italica, Zannichellia palustris, Cyclamen hederifolium, Anemonoides trifolia, Delphinium fissum, Helleborus bocconeii, Ranunculus trichophyllus, Typha angustifolia</i>	
ZSC IT4090001 Onferno	Ente di gestione per i parchi e la biodiversità – Romagna
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 10 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
Altre attività	
E' vietato l'utilizzo e il deposito di trattamenti antigelivi a base di cloruro di sodio nei pressi degli ingressi di grotta e/o inghiottitoi per prevenire l'inquinamento delle aree idrocarsiche	
ZSC IT4090002 Torriana, Montebello, Fiume Marecchia	Regione Emilia-Romagna
Attività turistico-ricreativa	
E' vietato accedere con veicoli a motore, nei pressi delle colonie di Ardeidi e Falacrocoracidi e dei posatoi post-riproduttivi dal 1 marzo al 31 luglio nei laghi di ex cava In.Cal.System (luogo di insediamento della colonia) e Adria Scavi (luoghi di formazione di roost post-riproduttivi di Ardeidi e Marangone minore)	
Attività venatoria e gestione faunistica	
La caccia da appostamento o vagante (senza uso del cane) nel mese di gennaio è limitata a sole 2 giornate fisse	
E' vietato aumentare il numero di appostamenti fissi di terra o di zona umida.	
E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alla specie di Porciglione (<i>Rallus aquaticus</i>)	

Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
E' vietato esercitare la pesca dal 15 aprile al 31 maggio nei bacini denominati "Bianchi", "Dolci", "In.Cal.system", "Lago Azzurro", "Morigi", "Moroni", "Sacchini", "Santarini" e "Tonini"	
Urbanistica, edilizia, interventi su fabbricati e manufatti vari, viabilità	
È vietato effettuare l'asfaltatura delle strade sterrate	
Altre attività	
È vietato utilizzare la trincia forestale per potare alberi e arbusti, mentre sono consentite le barre falcianti	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Alisma lanceolatum</i> , <i>Baldellia ranunculoides</i> , <i>Artemisia caerulescens subsp. cretacea</i> , <i>Helianthemum jonium</i> , <i>Carex viridula</i> , <i>Cladium mariscus</i> , <i>Isolepis setacea</i> , <i>Schoenoplectus lacustris</i> , <i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> , <i>Schoenus nigricans</i> , <i>Myriophyllum spicatum</i> , <i>Juncus subnodulosus</i> , <i>Ononis masquillierii</i> , <i>Lemna minor</i> , <i>Utricularia australis</i> , <i>Plantago maritima</i> , <i>Erianthus ravennae</i> , <i>Rumex palustris</i> , <i>Zannichellia palustris</i> , <i>Samolus valerandi</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>Typha laxmannii</i> , <i>Typha minima</i>	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. Sono vietati nuovi allevamenti di animali, anche in piccolo numero, ad una distanza inferiore di 10 m dai corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito e notificati al soggetto proprietario, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Sono vietati nuovi impianti a frutteto e altre colture agrarie a meno di 10 m dai corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito e notificati al soggetto proprietario, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. L'Ente gestore del sito può sospendere la captazione delle acque qualora possa determinare il parziale o totale prosciugamento dei corsi d'acqua con presenza di <i>Coenagrion mercuriale/castellani</i> individuati dall'Ente gestore del sito	
ZSC-ZPS IT4090003 Rupi e Gessi della Valmarecchia	Regione Emilia- Romagna
Attività turistico-ricreativa	
Sono vietate nel periodo 1 febbraio - 31 luglio le attività ricreative, turistiche e sportive (escursionismo e arrampicata) che comportano presenza antropica, regolare o occasionale, in prossimità dei siti di nidificazione di rapaci rupicoli opportunamente segnalati dall'Ente gestore del sito	
Attività agricola e zootecnica	
Sono vietate le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o di altri fenomeni carsici superficiali e profondi. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 5 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione dei fenomeni speleogenetici; in tali aree è vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione spontanea presente che può essere controllata manualmente o meccanicamente	
Attività selvicolturale	
È vietato danneggiare o distruggere gli esemplari della specie <i>Osmoderma eremita</i> in tutte le fasi del ciclo biologico. È vietato tagliare esemplari di latifoglie con diametro maggiore di 40 cm nei boschi cedui e di neoformazione, nei castagneti da frutto e nelle aree agricole, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. È vietato tagliare o danneggiare piante capitozzate, appartenenti a filari di gelsi, salici, pioppi o aceri, sia vive che morte, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito	
ZSC IT4090004 Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno	Regione Emilia- Romagna
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore	
Sono vietate le pratiche agricole di preparazione del suolo che determinino l'occlusione dei pozzi o di altri fenomeni carsici superficiali e profondi. E' vietato lavorare il terreno a profondità maggiore di 30 cm in un'area di rispetto del pozzo/punto di assorbimento carsico per un raggio di almeno 5 m, al fine di limitare il trasporto solido e l'occlusione/alterazione	

dei fenomeni speleogenetici; in tali aree è vietato l'utilizzo di diserbanti per il controllo della vegetazione spontanea presente che può essere controllata manualmente o meccanicamente	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Artemisia caerulescens subsp. cretacea</i> , <i>Carex viridula</i> , <i>Cyclamen hederifolium</i> , <i>Isolepis setacea</i> , <i>Juncus subnodulosus</i> , <i>Plantago maritima</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>Typha laxmannii</i> , <i>Typha minima</i>	
ZSC-ZPS IT4090005 Fiume Marecchia a Ponte Messa	Regione Emilia-Romagna
Attività agricola e zootecnica	
E' vietato il pascolo e le colture agrarie negli impluvi calanchivi e per una fascia di rispetto di 20 m nel ciglio superiore	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Artemisia caerulescens subsp. cretacea</i> , <i>Carex viridula</i> , <i>Cyclamen hederifolium</i> , <i>Isolepis setacea</i> , <i>Juncus subnodulosus</i> , <i>Plantago maritima</i> , <i>Typha angustifolia</i> , <i>Typha latifolia</i> , <i>Typha laxmannii</i> , <i>Typha minima</i>	
ZSC-ZPS IT4090006 Versanti occidentali e settentrionali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio	Parco interregionale Sasso Simone e Simoncello
Attività di produzione energetica, reti tecnologiche e infrastrutturali e smaltimento dei rifiuti	
E' vietato il diserbo o il pirodiserbo delle fasce erbacee che si sviluppano lungo la viabilità principale e secondaria	
Attività turistico-ricreativa	
Tutela degli habitat 6110 e 8210 Obbligo di percorrenza lungo piste, stradelli o sentieri appositamente segnalati per l'escursionismo	
L'accesso a cavallo all'interno delle aree comprese nel Demanio militare è consentito esclusivamente lungo i percorsi segnalati e per gruppi composti da un massimo di 10 cavalli. Gruppi più numerosi possono essere autorizzati previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore che valuterà i possibili effetti anche in funzione dello stato dei percorsi e fino ad un massimo di 30 cavalli al giorno.	
Nelle aree di prateria, l'accesso con le biciclette è consentito esclusivamente lungo i percorsi segnalati e la viabilità esistente.	
È vietato uscire dai percorsi segnalati con apposita segnaletica	
Nel periodo 1 gennaio - 31 agosto sono vietati l'arrampicata sportiva, le escursioni, le osservazioni ravvicinate ed il volo ad una distanza inferiore a 500 m dal sito di nidificazione di Aquila reale, Lanario, Pellegrino, Gufo reale e Gracchio corallino e delle altre specie ornitiche indicate dall'Ente gestore del sito, il quale indicherà anche le vie percorribili; sono fatte salve specifiche e motivate deroghe concesse dall'Ente gestore del sito e l'utilizzo dei mezzi di soccorso ed antincendio.	
Attività agricola e zootecnica	
<u>Pascolo</u> : salvo valutazione di incidenza si devono rispettare le seguenti regole: - è obbligatoria la redazione di Piani di gestione del pascolo per tutti i proprietari o i gestori aventi più di 10 ha di pascolo. - nelle praterie sopra i 1.000 m di quota il pascolo è possibile dopo il 1 giugno. - in caso di decespugliamento non possono essere decespugliate le aree con acclività maggiore del 30% - si devono mantenere almeno il 10% degli arbusti - non si devono decespugliare le fasce di 3 m attorno ai boschi - non si possono tagliare gli arbusti dal 15/3 al 15/7.	
E' vietato convertire le superfici a prato permanente o a pascolo permanente ad altri usi.	
E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile; non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.	
E' vietato l'uso di sostanze chimiche in agricoltura (fitosanitari, fertilizzanti, pesticidi e diserbanti) entro le fasce di rispetto di almeno 5 m in tutti i corpi idrici (pozze, stagni, fossi, rii e torrenti).	
Attività selvicolturale	
Le formazioni del Tilio-Acerion (9180) e del Centaureo montanae-Carpinetum betuli (91L0) devono essere lasciate alla libera evoluzione.	

<p>Sono possibili interventi finalizzati alla conservazione, alla rinnovazione ed al miglioramento della composizione, della complessità strutturale, in senso orizzontale e verticale, e bioecologica dell'habitat, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito di un Piano o di un progetto specifico.</p>	
<p>Negli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di arbusti spontanei, fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e al miglioramento strutturale dell'habitat, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito di un Piano o di un progetto specifico.</p> <p>Il rilascio può essere effettuato privilegiando una struttura a nuclei, laddove questi non intralcino le operazioni selvicolturali.</p> <p>È vietato il taglio di <i>Fraxinus excelsior</i>, <i>Ilex aquifolium</i> e <i>Taxus baccata</i>. presenti in formazioni forestali.</p> <p>Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione delle specie in elenco e alla loro tutela e rinnovazione nei boschi, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito di un Piano o di un progetto specifico.</p>	
<p>È vietata qualsiasi operazione selvicolturale sulla vegetazione arborea adiacente a fossi e valloni non caratterizzati da deflusso idrico superficiale permanente, per una fascia della profondità di 10 m per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico delle sponde naturali e delle pendici sovrastanti e dei danni alla salute e sicurezza umana, animale e vegetale e delle strutture ed infrastrutture a valle, legati ad eventi meteorologici eccezionali.</p> <p>Quest'obbligo può essere derogato in presenza di progetti o Piani forestali specifici tesi al miglioramento ecologico-strutturale del bosco.</p>	
<p>È vietata qualsiasi operazione selvicolturale in prossimità di sorgenti, pozze d'acqua, ingressi di grotte e cavità per un raggio di 10 m.</p> <p>Le località dove applicare quest'obbligo devono essere individuate dall'Ente gestore del sito.</p> <p>Sono fatti salvi gli interventi necessari alla tutela di tali ecosistemi e di quelli legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti</p>	
<p>L'allevamento brado senza recinzioni di suidi domestici e selvatici è vietato nei boschi.</p> <p>Sono fatti salvi gli allevamenti di suidi già autorizzati.</p> <p>L'allevamento brado con recinzioni non può riguardare le faggete (9210) e le formazioni del Tilio-Acerion (9180). Complessivamente, possono essere autorizzate, dall'Ente gestore del sito, recinzioni che non interessino più del 5% delle superfici forestali.</p> <p>L'Ente gestore del sito deve valutare l'impatto cumulativo delle recinzioni.</p> <p>Per la realizzazione di allevamento con recinzioni si applicano le disposizioni regionali in materia di valutazione di incidenza di piani e interventi.</p> <p>Per gli allevamenti di suidi già autorizzati si deve provvedere al monitoraggio degli effetti di tale attività sull'ecosistema forestale.</p> <p>È, comunque, vietato il pascolo di qualsiasi specie animale domestica in natura (recintato, non recintato, sorvegliato, ecc.) nei boschi ove si eseguono tagli di utilizzazione e di rinnovazione naturale degli stessi per almeno 5 anni ovvero per il periodo indicato dalle vigenti normative concernenti il pascolo in bosco.</p>	
<p>Nel caso in cui la fascia ecotonale si trovi al margine fra bosco e pascolo o tra bosco e reticolo idrografico, sono vietati gli interventi di eliminazione dei margini ecotonali per una profondità di 3 m.</p> <p>Sono, comunque, consentiti gli interventi di gestione volti al mantenimento delle fasce ecotonali stesse e ad evitare la loro espansione e quella del bosco.</p> <p>Nello specifico questi interventi sono rappresentati sia da tagli di contenimento delle specie arbustive presenti all'interno delle fasce ecotonali, sia alla rimozione delle specie arboree.</p> <p>È consentita la rimozione degli arbusti presenti all'esterno della fascia ecotonale.</p> <p>Le restrizioni di cui sopra non vengono applicate nel caso in cui la fascia ecotonale si trovi invece al margine fra campi e boschi e il campo abbia una superficie inferiore all'ettaro.</p> <p>In questo caso viene invece tutelata la formazione di una fascia ecotonale a prevalente composizione erbacea di profondità di almeno 2 m.</p> <p>Sono inoltre fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti</p>	
<p>È vietata la lavorazione del terreno per una fascia di 2 m nelle aree al margine di formazioni boschive, arbusteti, praterie naturali e raccolte d'acqua.</p> <p>Il divieto non si applica nel caso l'area coltivata abbia una superficie inferiore all'ettaro.</p> <p>La vegetazione nella fascia potrà avere una struttura sia arbustiva che erbacea o mista e sono consentivi gli interventi (tagli di contenimento delle specie arbustive presenti all'interno delle fasce, rimozione delle specie arboree, pascolo, sfalci periodici, ecc.) necessari a mantenere la struttura della vegetazione ed evitare la sua evoluzione verso formazioni boschive.</p> <p>Gli interventi non potranno essere condotti nel periodo 15 aprile – 30 luglio e non potranno essere utilizzati prodotti chimici.</p> <p>Sono inoltre fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.</p>	

<p>La fascia ecotonale, anche se in essa dovesse svilupparsi una formazione arbustiva, formalmente è da considerarsi coltivo e quindi non generare l'obbligo della creazione di un ulteriore fascia.</p>	
<p>La dotazione e la scelta delle matricine è quella prevista dalla normativa vigente; esse dovranno tuttavia privilegiare la presenza in quota maggioritaria della/e specie indicatrice/i presenti nella denominazione dell'habitat forestale di interesse comunitario.</p> <p>Le prescrizioni dell'atto autorizzativo preciseranno in merito alle cautele di salvaguardia e miglior conservazione dell'habitat comunitario interessato dall'attività selvicolturale</p>	
<p>I tagli vanno effettuati nei periodi indicati dal Regolamento forestale regionale.</p> <p>A tal fine risulta di primaria importanza effettuare adeguati monitoraggi delle comunità faunistiche presenti onde evitare restrizioni non giustificate agli interventi selvicolturali.</p> <p>La sospensione si applica anche alle operazioni di abbattimento, apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale, di esbosco, nonché alle operazioni di potatura, spalcatura, sramatura, scortecciatura, depezzatura, concentramento e sgombero.</p> <p>I periodi riproduttivi ed habitat di nidificazione sono rispettivamente: Balìa dal collare: 15 maggio – 30 giugno (faggete, e cerrete d'alto fusto). Biancone: 1 aprile – 15 agosto (faggete, querceti e rimboschimenti). Falco pecchiaiolo: 15 aprile – 15 agosto (faggete, querceti e rimboschimenti).</p>	
<p>È vietato il taglio, all'interno dei boschi, di alberi d'alto fusto morti in piedi e/o evidentemente deperienti, per un massimo di 5-6 individui/ha.</p> <p>Sono fatti salvi gli interventi legati a problemi di tutela della sicurezza pubblica o privata, alla realizzazione di interventi di prevenzione e lotta degli incendi boschivi ed a disposizioni in materia fitosanitaria emanate dalle autorità competenti.</p> <p>Per incrementare la disponibilità di legno morto possono inoltre essere prescritte cercinature, il rilascio di uno o più soggetti non depezzati, di uno o più soggetti tagliati a 80-100 cm dal livello del suolo, di cui uno o più con realizzazione di "catini" basali nella parte inferiore del fusto realizzati attraverso tagli inclinati in direzione centripeta rispetto alla circonferenza tali da favorire sacche di ristagno dell'acqua</p>	
<p>Nei cedui e nelle fustaie, è vietato il taglio degli individui plurisecolari (in mancanza di notizie sull'età o di individuazione dell'età tramite succhiellamento il riferimento può essere costituito dal diametro superiore del 50% rispetto a quanto previsto dalla definizione di albero secolare) in bosco salvo motivi legati alla tutela della sicurezza pubblica o privata.</p> <p>Il divieto può essere derogato in caso di particolari esigenze della rinnovazione e tutela di specie di particolare interesse conservazionistico.</p> <p>Tali esigenze devono essere opportunamente documentate in fase di richiesta dell'atto autorizzativo che deve a sua volta precisare le eventuali prescrizioni in merito alla salvaguardia in detti alberi plurisecolari della presenza di specie faunistiche e floristiche inserite negli allegati alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE</p>	
<p>È vietata la realizzazione di nuova viabilità carrabile, quando ciò non sia funzionale allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, al miglioramento gestionale degli habitat di interesse, alla creazione di fasce tagliafuoco, ad esigenze di pubblica sicurezza e qualora la stessa non sia prevista da strumenti pianificatori previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito</p>	
<p>È vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi</p>	
<p>È vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche</p>	
<p>In ogni intervento forestale deve essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie e accessorie, la presenza di alberi monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi morti, la valutazione dell'Ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.</p>	
<p>Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE e nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.</p> <p>La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione e della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento.</p> <p>Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.</p> <p>Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.</p>	
<p>Sulle strade ad uso forestale è evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.</p>	

Nelle fasi di pulizia del sottobosco, è fatto obbligo di lasciare aree con vegetazione marcescente, cataste di legna, cumuli di pietrame	
Attività venatoria e gestione faunistica	
È vietato lo svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e) della Legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni	
Attività di pesca e gestione della fauna ittica	
Divieto di utilizzo dei Cipriniformi di interesse comunitario come esche vive	
Utilizzo delle acque lentiche e lotiche, interventi nei corsi d'acqua, infrastrutture idrauliche	
È vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.	
È vietato il percolamento e lo scarico dei liquami da allevamenti nei corsi d'acqua.	
La realizzazione dei nuovi sbarramenti lungo i corsi d'acqua è concessa per le sole opere che prevedono anche la realizzazione di passaggi per la libera circolazione della fauna ittica. Per tali passaggi è preferibile la tipologia definita rampa grezza, che possiede la particolarità di imitare il più possibile le caratteristiche naturali del corso d'acqua creando rapide o corsi d'acqua minori.	
Divieto di eseguire lavori in alveo nel periodo riproduttivo delle specie di Cipriniformi di interesse comunitario presenti.	
Altre attività	
E' vietato raccogliere o danneggiare intenzionalmente esemplari delle seguenti specie vegetali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito: <i>Arisarum proboscideum</i> , <i>Pulmonaria apennina</i> , <i>Campanula tanfanii</i> , <i>Digitalis micrantha</i> , <i>Ononis masquillierii</i> , <i>Ophioglossum vulgatum</i> , <i>Ononis masquillierii</i> , <i>Ophioglossum vulgatum</i> , <i>Plantago maritima</i> , <i>Catabrosa aquatica</i> , <i>Sesleria italica</i> , <i>Zannichellia palustris</i> , <i>Cyclamen hederifolium</i> , <i>Anemonoides trifolia</i> , <i>Delphinium fissum</i> , <i>Helleborus bocconeii</i> , <i>Ranunculus trichophyllus</i> , <i>Typha angustifolia</i>	